

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1979

Presidenza del vice presidente VALORI,  
indi del vice presidente OSSICINI

#### INDICE

<b>AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>		
Trasmissione di domanda . . . . .	Pag.	488
<b>CONGEDI</b> . . . . .		487
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>		
Trasmissione di sentenze . . . . .		488
<b>CORTE DEI CONTI</b>		
Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . .		489
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
Annunzio di presentazione . . . . .		487
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 161 e 180:		
PRESIDENTE . . . . .		490
MARTONI (PSDI) . . . . .		490
MURMURA (DC) . . . . .		490
Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge n. 180 . . . . .		488
Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge n. 8 e cancellazione del disegno di legge dall'ordine del giorno	Pag.	488
<b>Discussione:</b>		
« Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso » (161) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).		
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> « Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge »:		
PRESIDENTE . . . . .	.502 e passim	
BRUGGER (Misto-SVP) . . . . .		511
CACCHIOLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	.502, 509,	511
COLELLA (DC) . . . . .		514
* FABBRI (PSI) . . . . .		498
MANCINO (DC) . . . . .	.493, 501	
MARTONI (PSDI), relatore . . . . .	.491 e passim	
MURMURA . . . . .		511
PERNA (PCI) . . . . .		496

12ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º AGOSTO 1979

PISTOLESE (MSI-DN) . . . . .	Pag. 500
ROMEO . . . . .	507
SCAMARCIO (PSI) . . . . .	513
SPADACCIA (Misto-PR) . . . . .	.493 e <i>passim</i>
* TRUZZI (DC) . . . . .	.505, 511

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

«Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» (180)  
(Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	515
AGRIMI (DC) . . . . .	522
* BEVILACQUA (DC) . . . . .	.522, 523
BONIFACIO (DC) . . . . .	521
BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	.520, 523
ERMINERO, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	524
GRANELLI (DC) . . . . .	518

MURMURA (DC), relatore . . . . .	Pag. 516, 520, 523
ROMANÒ (Sin. Ind.) . . . . .	517
STEFANI (PCI) . . . . .	525

**ENTI PUBBLICI**

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina . . . . .	489
Annunzio di ritiro di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina . . . . .	490
Trasmissione di relazioni . . . . .	490

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	525, 526
--------------------	----------

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE . . . . .	525
----------------------	-----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

### Presidenza del vice presidente VALORI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**PACINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 luglio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori Deriu per giorni 3, Pala per giorni 1 e Vernaschi per giorni 2.

#### Annuncio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** In data 27 luglio 1979, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**TERRACINI, ANDERLINI, BOLDRINI, BACICCHI, BRANCA, CIPELLINI, DE VITO, MANCINO, GHERBEZ Gabriella, SIGNORI, SCHIETROMA, FASSINO e GUALTIERI.** — « Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K Z » (192);

**SCHIETROMA.** — « Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, relativa al conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del monte Serra » (193);

**FOSSA, BENASSI, GUSSO, MOLA, FINESSI e JANNELLI.** — « Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli » (194);

**CHIELLI, BONDI, CANETTI, CAZZATO, CIACCI, FRAGASSI, LAZZARI, MARSELLI, MIRAGLIA, PANICO, ROMEO, SASSONE, SESTITO, TALASSI GIORGI Renata e ZAVATTINI.** — « Viabilità rurale » (195);

**MEZZAPESA, SALERNO, COSTA, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, GIACOMETTI, AMADEO, GIUST, D'AMELIO, FALLUCCHI, ORIANA, SCHIANO e AGRIMI.** — « Aumento dell'assegno annuo vitalizio spettante agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e sua estensione a tutti gli insigniti dell'Ordine medesimo » (196);

**DEL NERO, MANCINO, MAZZOLI, DAL FALCO, BAUSI, ROSI, BUSSETI, VENTURI, FORMA, COSTA, ROMEI, DELLA PORTA e D'AGOSTINI.** — « Inquadramento nel ruolo dei direttori di sezione ordinari di alcune categorie di impiegati della carriera direttiva degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria » (197);

**BONAZZI, POLLASTRELLI, CANETTI, DE SABBATA, SEGA e VITALE Giuseppe.** — « Trattamento tributario dell'onorario corrisposto ai componenti gli uffici elettorali ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136 » (198);

**SANTALCO.** — « Disposizioni per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata » (199);

**GHERBEZ Gabriella, MORANDI, BERTI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, MERZARIO e ROSSANDA Marina.** — « Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio » (200);

**MALAGODI e FASSINO.** — « Commissione di inchiesta sui finanziamenti agevolati » (201);

**BARTOLOMEI, SEGNANA, GIACOMETTI e BEVILACQUA.** — « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già mo-

dificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 » (202);

BAUSI, BARTOLOMEI, ROSI, DE GIUSEPPE, DEGOLA, ROSSI, DELLA PORTA, DE CAROLIS, DEL NERO, GIUST, RICCI, CARBONI, SCARDACCIONE, VETTORI, SANTALCO, TANGA, de' COCCI, VITALE Antonio e MEZZAPESA. — « Legge quadro sull'artigianato » (203);

GIUST e DE GIUSEPPE. — « Uso degli scuolabus da parte dei comuni e loro consorzi » (204);

GIUST. — « Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone » (205).

In data 31 luglio 1979, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CIPPELLINI, BARSACCHI, JANNELLI, RECUPERO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, DI NICOLA, FABBRI, LEPRE, MARAVALLE, PITTELLA, TALAMONA, VIGNOLA, ZITO, NOCI e DELLA BRIOTTA. — « Nuovo ordinamento dei poteri locali » (206);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — CIPPELLINI, BARSACCHI, JANNELLI, RECUPERO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, DI NICOLA, FABBRI, LEPRE, MARAVALLE, PITTELLA, TALAMONA, VIGNOLA, ZITO, NOCI e DELLA BRIOTTA. — « Modificazione degli articoli 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 133 della Costituzione » (207).

#### **Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge n. 180**

PRESIDENTE. La 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » (180).

#### **Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge n. 8 e di cancellazione del disegno di legge dall'ordine del giorno**

PRESIDENTE. In data 27 luglio 1979, la 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » (8).

In data 31 luglio 1979, detto disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

#### **Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Vitalone, per il reato di diffamazione (articoli 81, 595 — secondo comma — del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, n. 1).

#### **Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 26 luglio 1979, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le

quali la Corte medesima ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 184, commi secondo e terzo, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari. Sentenza n. 83 del 12 luglio 1979 (*Doc. VII*, n. 5);

dell'articolo 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (promovimento dell'azione penale per le contravvenzioni previste in detta legge). Sentenza n. 84 del 12 luglio 1979 (*Doc. VII*, n. 6);

dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'articolo 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica. Sentenza n. 85 del 12 luglio 1979 (*Doc. VII*, n. 7);

dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 agosto 1977, n. 584 « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle direttive della Comunità economica europea », limitatamente alla parte in cui la disposizione censurata statuisce « ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione ». Sentenza n. 86 del 12 luglio 1979 (*Doc. VII*, n. 8);

dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata con veicoli, a cura diretta degli interessati, senza motivi di lucro. Sentenza n. 89 del 12 luglio 1979 (*Doc. VII*, n. 9);

dell'articolo 10, secondo e terzo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimen-

to della qualifica; e, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale derivata dell'anzidetto articolo 10 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto « non esclusivamente patrimoniale » inerente al rapporto di lavoro. Sentenza n. 93 del 12 luglio 1979 (*Doc. VII*, n. 10);

dell'articolo 24, comma secondo, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui non prevede — nel caso di minore residente all'estero — la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero. Sentenza n. 95 del 12 luglio 1979 (*Doc. VII*, n. 11).

Tali documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

#### **Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente**

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici, per gli esercizi dal 1971 al 1977 (*Doc. XV*, n. 7).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

#### **Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina in ente pubblico**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor En-

rico Cartoni a presidente dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura).

**Annunzio di ritiro di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina in ente pubblico**

**PRESIDENTE.** Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con lettera 26 luglio 1979, ha ritirato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Luigi Torino a presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

**Annunzio di presentazione di relazioni relative ad enti pubblici**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nel 1978, sul bilancio di previsione per il 1979 e sulla consistenza degli organici dei seguenti enti pubblici non economici:

Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Unione italiana dei ciechi;

Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

Ente nazionale assistenza lavoratori;

Consiglio nazionale delle ricerche;

Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano;

Ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Tale documentazione sarà trasmessa alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 161 e 180**

**MARTONI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARTONI.** A nome della 9<sup>a</sup> Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso » (161).

**MURMURA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MURMURA.** A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo » (180).

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, le richieste dei senatori Martoni e Murmura sono accolte.

**Discussione del disegno di legge:**

« **Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso** » (161) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge »**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rappor-

ti giuridici sorti in base al decreto stesso », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

M A R T O N I, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel riferire, a nome della Commissione agricoltura, sul disegno di legge n. 161, mi pare opportuno evidenziare anzitutto i dati più salienti che hanno caratterizzato la procedura parlamentare fin qui seguita. L'articolo 11 del regolamento CEE del Consiglio n. 136/66 concernente il settore delle materie grasse, in particolare l'olio di oliva, così come modificato dal regolamento CEE del Consiglio n. 1562/78 del 29 giugno 1978, al paragrafo 2 prevede che nel caso in cui un organismo interprofessionale, controllato dallo Stato membro interessato, sia incaricato di gestire il regime di aiuto al consumo, lo Stato membro in oggetto può autorizzare detto organismo a riscuotere dai beneficiari dell'aiuto un contributo destinato a coprire le spese derivanti dalla gestione di tale regime.

Il Governo, considerata la necessità di assicurare una gestione agile e svincolata per quanto possibile dalle procedure imposte dalle norme di contabilità dello Stato — riporto testualmente le considerazioni addotte nella relazione al disegno di legge governativo — ritenne opportuno richiamarsi alla predetta facoltà emanando il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, con il quale all'articolo 1 autorizzava l'AIMA ad avvalersi, per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, di un organismo nazionale, ORNACOL, costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentativi in campo nazionale.

Si riconosceva a detto organismo l'idoneità a svolgere i compiti di gestione dell'aiuto e gli si attribuiva la personalità giuridica (secondo comma dell'articolo 1), si prevedevano convenzioni per disciplinare i rappor-

ti tra l'AIMA e l'ORNACOL e l'autorizzazione allo stesso organismo, conformemente al citato articolo 11 del regolamento comunitario, a riscuotere dai beneficiari un contributo destinato a coprire le spese gestionali. Per la campagna 1978-79 si stabiliva l'aliquota del 4 per cento. Il decreto-legge prevedeva inoltre controlli ed ispezioni negli stabilimenti di confezionamento da parte dei dipendenti dell'organismo riconosciuti guardie particolari, nonché sanzioni varie compreso il ritiro del riconoscimento per le ditte confezionatrici in caso di irregolarità.

Il Senato, in sede di esame del predetto decreto-legge, introdusse alcune modificazioni con finalità garantiste in ordine ai rapporti tra l'AIMA ed il suddetto organismo. Ricordo tra le altre la possibilità di avvalersi dell'ORNACOL finchè non si fosse provveduto al riordinamento dell'AIMA, la durata annuale delle convenzioni, l'istituzione di un comitato consultivo. Il decreto-legge approvato con tali modificazioni fu trasmesso così alla Camera dei deputati, ma il 26 maggio 1979 il Governo, tenuto conto della situazione politica e parlamentare esistente ed essendo già prossima la scadenza dei termini per il decreto-legge n. 90, emanò un nuovo decreto-legge n. 160, in cui era recepito il testo approvato dal Senato. Il nuovo decreto-legge venne presentato per la conversione, in base all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, alla Camera dei deputati con il disegno di legge n. 2845. A seguito dello scioglimento delle Camere il testo del decreto-legge venne ripresentato alla Camera dei deputati per la conversione con il disegno di legge (Atti Camera dei deputati n. 96, 20 giugno 1979) dal titolo: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, numero 160, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva ». La discussione svoltasi alla Camera dei deputati, nella quale sono stati formulati, tra l'altro, taluni rilievi critici di carattere costituzionale sul decreto-legge in esame, si è conclusa con il diniego di conversione in legge del decreto e l'approvazione di un nuovo articolo che disciplina i rapporti giuridici sorti in base al citato decreto-legge.

Il 25 luglio scorso la Camera dei deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato il disegno di legge al nostro esame (n. 161 Atti del Senato), dal titolo: « Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso ». Due giorni dopo, quindi esattamente il 27 luglio, il decreto-legge è decaduto per il decorso dei sessanta giorni previsti per la conversione dal terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Il Senato si trova quindi di fronte ad un decreto-legge decaduto, per il quale non è parso si potesse parlare di diniego di conversione, appunto perchè è venuto a mancare l'oggetto stesso del diniego.

Restano dunque da disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. Il testo trasmessoci dalla Camera comprende all'uopo cinque articoli nei quali si stabilisce quanto segue: all'articolo 1 la validità fino al 27 luglio 1979 degli atti compiuti in applicazione dei decreti-legge nn. 90 e 160, la definizione dei rapporti in atto tra ORNACOL e destinatari dell'aiuto ad opera dell'AIMA, nonché l'inefficacia della dichiarazione di idoneità e dell'attribuzione della personalità giuridica all'ORNACOL; all'articolo 2 la nomina di un commissario straordinario presso l'ORNACOL, per la presentazione all'AIMA dei rendiconti relativi alle spese sostenute dall'organismo per i compiti affidatigli e per le somme erogate per l'aiuto al consumo dell'olio; all'articolo 3 la imputazione alla gestione finanziaria di cui alla legge n. 144 del 1971 per le somme spettanti all'ORNACOL; all'articolo 4 sanzioni per le imprese confezionatrici che abbiano chiesto l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella spettante e per i casi di irregolare tenuta della contabilità, nonché il ritiro del riconoscimento delle ditte confezionatrici per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno; all'articolo 5 la data di entrata in vigore della legge.

La Sottocommissione pareri della Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, ha espresso parere favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si legge nel parere: « Rileva, tuttavia, che il procedimento si presenta anomalo in quanto introduce l'innovazione di unificare due procedimenti tra loro autonomi: quello relativo alla conversione o meno in legge di un decreto-legge e, in caso di mancata conversione per decorrenza di termini o di denegata conversione, quello relativo alla disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge non convertito. Perciò, in costanza dell'efficacia del decreto-legge, la Camera dei deputati ha ritenuto di non convertire il provvedimento e di disciplinare contestualmente i rapporti giuridici sorti in conseguenza dell'efficacia del decreto-legge e della sua denegata conversione. Il disegno di legge di conversione è stato così modificato in un articolato a contenuto difforme ed è pervenuto al Senato nel testo unificato quando il decreto-legge, cui il disegno di legge originario di conversione era formalmente collegato, era nell'immediata vigilia della sua scadenza. Il Senato è chiamato perciò ad approvare sostanzialmente un autonomo disegno di legge, originario in occasione della discussione e contestualmente alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto, mentre il decreto-legge è decaduto per scadenza dei termini. Si tratta di una procedura anomala, non del tutto coerente con le norme costituzionali. Tale anomalia deve però richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di regolare la complessa materia riguardante i limiti da porre alla decretazione d'urgenza ed al contenuto delle leggi di conversione ».

Fin qui il parere della Sottocommissione. Dal canto suo la Commissione bilancio ha esaminato il disegno di legge ed ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza poichè dal provvedimento non risultano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Signor Presidente, la 9<sup>a</sup> Commissione, nell'esaminare il disegno di legge, ha svolto un approfondito dibattito nel corso del quale sono stati evidenziati delicati problemi di ordine procedurale concernenti in generale l'uso degli strumenti legislativi per la conversione dei decreti-legge e per la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti in forza



dei decreti non convertiti ed in particolare le difficoltà operative che possono scaturire, come nella fattispecie al nostro esame, nel caso in cui, dopo che un ramo del Parlamento ha negato la conversione e con lo stesso atto legislativo ha approvato una normativa di sanatoria per gli effetti prodotti, sopravviene la decadenza del decreto.

Come rilevato nel parere della Commissione affari costituzionali, il provvedimento al nostro esame è sostanzialmente un autonomo disegno di legge esclusivamente inteso a disciplinare i rapporti scaturiti dal decreto-legge n. 160 non convertito in legge; come tale, esso è stato favorevolmente accolto dalla Commissione agricoltura nell'identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Auspico, perciò, che questa onorevole Assemblea voglia accoglierlo altrettanto favorevolmente e preannunciare la presentazione, a nome della Commissione, di un emendamento che è inteso a togliere dal titolo del disegno di legge il riferimento al diniego di conversione, rendendo il titolo stesso del provvedimento esattamente corrispondente al suo contenuto.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Mancino, ha nulla da aggiungere a nome della 1ª Commissione?

**M A N C I N O .** Signor Presidente, poiché il relatore ha dato lettura del testo del parere della Sottocommissione, esonero l'Assemblea dall'ascoltarmi ulteriormente.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini hanno proposto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, una questione pregiudiziale.

Se ne dia lettura.

**P A C I N I , segretario:**

Il Senato,

preso atto del disegno di legge n. 161 dal titolo « Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto stesso »;

rilevato che tale disegno di legge non nasce da una iniziativa autonoma della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, ma da una novazione legislativa del disegno di legge governativo di conversione del decreto-legge n. 160;

ritenendo che tale procedura sia da considerarsi in contrasto con l'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, che affida la possibilità della regolazione dei rapporti giuridici sorti in base a un decreto-legge a una iniziativa autonoma delle Camere, necessariamente distinta dall'iniziativa del Governo, e che è interesse delle due Camere mantenere nettamente distinti i due procedimenti legislativi;

preso atto che il decreto-legge n. 160 è comunque scaduto il 27 luglio 1979 per lo scadere dei 60 giorni previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge.

**S P A D A C C I A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A .** Credo che già nel parere della Commissione affari costituzionali e nella relazione della Commissione agricoltura sia stato interamente colto il problema che è riproposto con la pregiudiziale. In realtà ci troviamo di fronte ad un disegno di legge anomalo, molto strano, perchè è un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che figura di iniziativa governativa (c'è l'elenco di numerosi Ministri: dell'agricoltura, di concerto con i Ministri degli esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'industria), presentato con il titolo « Conversione in legge del decreto-legge... », per cui non c'è dubbio che il disegno di legge che abbiamo qui è il disegno di legge d'iniziativa governativa di conversione in legge del decreto-legge, che, come ha ricordato il relatore, è scaduto il 27 luglio.

Contemporaneamente il titolo non è più « Conversione in legge » e non per effetto dell'intervenuta scadenza — perchè, nel mo-

mento in cui la Camera lo ha approvato, il disegno di legge era ancora vigente, non era ancora scaduto — ma per effetto di un intervenuto voto della Camera che ha negato la conversione in legge del decreto-legge stesso.

Ci troviamo allora di fronte ad un disegno di legge che non è più il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge, cioè il disegno di legge d'iniziativa governativa, ma non è neppure un disegno di legge autonomo di iniziativa della Camera dei deputati: ci troviamo di fronte ad una iniziativa legislativa del tutto anomala (ho parlato nella pregiudiziale di novazione del disegno di legge).

La questione è stata posta anche alla Camera dei deputati, con una pregiudiziale presentata dal deputato Valensise, e in quella sede il problema fu dibattuto senza però che se ne cogliessero, e ne cogliesse lo stesso deputato Valensise, presentatore della pregiudiziale, i termini reali. Io stesso, leggendo la pregiudiziale Valensise, mi sono posto il problema se non fosse una questione bizantina e solo poi, provando ad analizzare gli effetti che si potevano produrre da questa strana prassi introdotta dalla Camera dei deputati, mi sono reso conto che la questione pregiudiziale era fondata, ed era fondata sotto un profilo che è stato solo di sfuggita toccato dal deputato Rodotà alla Camera, che è proprio quello del bicameralismo, cioè dei rapporti tra una Camera e l'altra e dei rapporti delle due Camere con quell'iniziativa legislativa assolutamente tipica e assolutamente speciale che è l'iniziativa legislativa del Governo in ordine ai decreti-legge in base all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Dico questo perchè il relatore collega Martoni, per dire che ci si trova oggi di fronte ad un disegno di legge ormai autonomo della Camera dei deputati, è costretto a passare sopra il fatto che in realtà la Camera ha negato la conversione e a fare riferimento a un unico fatto che per noi in questo momento ha valore: l'intervenuta scadenza al termine dei 60 giorni.

Ma proviamo ad immaginare, collegati: senatori, cosa accadrebbe se un disegno di leg-

ge di conversione in legge di un decreto-legge fosse esaminato dalla Camera dei deputati o da un ramo del Parlamento non al 56° giorno, come è avvenuto, ma al 30°, al 40° o al 20° giorno dalla sua emanazione; in questo caso noi Senato o noi Camera, a seconda del ramo del Parlamento cui pervenisse in seconda lettura un disegno di legge di questa fatta, ci troveremmo di fronte ad una situazione nella quale contemporaneamente e contestualmente ci sarebbe nel disegno di legge la negata conversione e verrebbero regolati i rapporti giuridici insorti dopo emanazione da parte del Governo del decreto-legge, sulla base del decreto-legge. Il che significa, rispetto al Governo, che il Governo viene spogliato della sua iniziativa e della sua responsabilità politica: la responsabilità politica di decidere, di fronte ad una presa di posizione di uno dei due rami del Parlamento, il ritiro o meno del disegno di legge.

Perchè? Perchè evidentemente il disegno di legge rimane in vita: è fatto proprio dalla Camera, rimane disegno di legge d'iniziativa governativa ma, per fatto e procedura del tutto anomali, è diventato un disegno di legge misto, di iniziativa insieme governativa e parlamentare. Quindi non solo il decreto-legge continua a vivere, ma è discutibile se, dopo la negata conversione di un decreto-legge, questo possa essere esaminato dall'altra Camera. Non esistono precedenti a questo proposito; ma, a prescindere dal termine dei 60 giorni, direi che c'è probabilmente — in caso di mancata conversione da parte di una delle due Camere — una decadenza automatica del decreto. Ma questo è un problema tutto da discutere.

Comunque verrebbe a mancare perfino quell'atto autonomo di responsabilità politica del Governo che, di fronte alla presa di posizione di uno dei due rami del Parlamento, decide, come ha deciso sempre in casi analoghi di fronte ad un voto di bocciatura di una Camera, di ritirare il decreto. Quindi il disegno di legge arriva all'altro ramo del Parlamento, il quale può far rivivere il decreto, bocciando l'emendamento soppresivo, ripristinando l'articolo uni-

co di conversione in legge del decreto e bocciando, per converso, gli articoli che regolamentano i rapporti giuridici insorti dal decreto.

Ora credo che da questo punto di vista l'articolo 77 della Costituzione sia molto chiaro, perchè al secondo comma disciplina questo caso, ripeto, del tutto tipico e del tutto eccezionale di legislazione che è la legislazione d'urgenza per decreto del Governo, una legislazione sottoposta alla condizione tassativa dell'approvazione da parte delle Camere della conversione in legge entro 60 giorni; quindi il decreto-legge è legge, ma è una legge *sub condicione*, tant'è vero che il disegno di legge che lo presenta parla di conversione in legge, quindi in realtà il decreto opera come una legge ma diventa legge vera e propria soltanto nel momento in cui passa il disegno di legge di conversione. Su queste cose dobbiamo insistere.

Bene, questa è — non c'è dubbio — una iniziativa legislativa tipica e propria del Governo. L'articolo 77 prende in esame il caso di mancata conversione e dice: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione ». E aggiunge: « le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». « Possono tuttavia », il che significa che possono anche non farlo, che è un dato facoltativo, che possono farlo in forza di una loro iniziativa legislativa che rientra nella iniziativa generale legislativa che spetta al Parlamento, contrapposta alla iniziativa del Governo, ma che in questo caso, se ritengono e se vogliono farlo, supera secondo me i limiti, proprio data la caratteristica della decretazione d'urgenza, della legislazione ordinaria, per cui anche in crisi di Governo, se c'è un problema di regolamentazione di rapporti giuridici, di effetti prodotti dal decreto, le Camere possono procedere con proprio disegno di legge alla regolazione di questi rapporti.

Ma non c'è alcun dubbio che, se si « possono tuttavia regolare » questi rapporti con legge, questo riferimento alla legge non è un riferimento a qualsiasi tipo di legge, è il

riferimento ad una legge che sia completamente tale non soltanto con riguardo ai contenuti normativi, ma anche con riguardo al procedimento legislativo. Non c'è dubbio quindi che l'ultimo comma dell'articolo 77 attribuisce alle Camere una iniziativa legislativa propria che non può essere confusa con l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo.

Qui invece ci troviamo di fronte ad una situazione in cui con un procedimento profondamente anomalo l'iniziativa della Camera viene innestata sull'iniziativa del Governo; per cui, nel far riferimento a questo disegno di legge, noi dobbiamo non far riferimento alla mancata conversione, come ha fatto il relatore, da parte della Camera dei deputati — che è stato un fatto politicamente molto importante perchè in realtà è intervenuto con una decisione politica estremamente rilevante sia sotto il profilo della costituzionalità sia sotto quello del merito — ma all'intervenuta scadenza, all'intervenuto termine dei 60 giorni.

Credo allora che questo non sia un problema secondario. Infatti se il nostro sistema fosse monocamerale evidentemente il problema non sussisterebbe. La Camera unica, nel momento in cui bocciasse il decreto, allora si contestualmente potrebbe risolvere la sanatoria dei rapporti insorti sulla base del decreto-legge. Ma siamo in un sistema bicamerale. Il discorso sul bicameralismo è aperto. Io sono un bicameralista convinto, so che su questo argomento ci sono all'interno del mio partito e all'interno delle altre forze politiche differenti posizioni, un dibattito culturale, ma non c'è alcun dubbio che allo stato attuale viviamo in un sistema repubblicano fondato sul bicameralismo. E se al bicameralismo dobbiamo attenerci, evidentemente non possiamo sorvolare su problemi di questa natura poichè essi comportano che sia chiara la distinzione delle responsabilità legislative delle due Camere e che sia chiaro il rapporto di distinzione che deve intercorrere tra l'iniziativa legislativa delle Camere e l'iniziativa legislativa del Governo in relazione alla decretazione d'urgenza.

Questo pertanto è il motivo della mia pregiudiziale. Vi confesso che ho posto alcuni

problemi paradossali questa mattina nel comitato pareri. Colpo di solleone al Senato: il Senato fa rivivere l'articolo unico di conversione in legge del decreto-legge e lo rimanda alla Camera. Può farlo, può non farlo. Noi per non farlo dobbiamo fare riferimento alla intervenuta scadenza dei 60 giorni. È paradossale l'esempio, però evidentemente la paradossalità del ragionamento dimostra la delicatezza del problema.

È chiaro che ci troviamo di fronte (concludo, signor Presidente, e mi scuso con i colleghi se ho abusato della loro pazienza) a un vuoto di regolamentazione delle Camere su tutto il problema dei decreti-legge del Governo. Se voi guardate l'articolo 78 del nostro Regolamento vedrete che è addirittura più scarso o quasi ugualmente scarso dell'articolo 77 della Costituzione.

La verità è che in questo campo ci stiamo pericolosamente abituando alla creazione di una normativa sulla base della prassi e di precedenti. Ora il precedente è anche un modo di legiferare: ci sono illustri precedenti storici di Stati che hanno fondato la loro legislazione sui precedenti. Però chi era investito della creazione del precedente aveva anche soggettivamente la consapevolezza di fare legge con il proprio precedente. Da noi i precedenti sono invece modi surrettizi attraverso i quali, evitando il dibattito, la consapevolezza e le responsabilità di chi deve legiferare, si tenta di imporre il fatto compiuto in un sistema così delicato come quello dei rapporti tra Governo e Parlamento in tema di legislazione e soprattutto per quel tipo particolare di legislazione che è quella dei decreti per motivi di straordinaria necessità ed urgenza.

Questo è il motivo della mia pregiudiziale. Ritengo che, di fronte al fatto importantissimo della caduta del decreto-legge, si potesse alla Camera passare sopra questo problema. Nel mio Gruppo, ad esempio, di fronte alla pregiudiziale Valensise, Mellini si è espresso contro con dichiarazione di voto, altri compagni hanno votato a favore, due deputati radicali si sono astenuti. Credo che, quando un problema esiste, è delicato e controverso, il fatto di non com-

portarsi come soldatini di piombo si debba ascrivere a merito di una forza politica. Ma al Senato non possiamo passarci sopra. Il problema esiste e lo dobbiamo affrontare; può essere marginale, ma è uno degli aspetti di quel problema generale che è la regolamentazione di questa delicata materia: riportare la decretazione d'urgenza nell'alveo dell'articolo 77 della Costituzione.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

**P E R N A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P E R N A .** Signor Presidente, dico subito che il nostro Gruppo non è favorevole ad accogliere la richiesta conclusiva della pregiudiziale ora svolta e che ritiene, per i motivi che spiegherò, che si possa risolvere il problema, pur grave, accogliendo l'emendamento proposto dalla Commissione al titolo della legge in esame.

Noi pensiamo, peraltro, che non ci si possa limitare a questa breve dichiarazione. Il caso dinanzi al quale ci troviamo è anomalo e si iscrive in una prassi politica da tempo denunciata, che in questa particolare stagione successiva al 3 giugno era stata più volte esaminata nella conferenza dei capigruppo del Senato, nel corso della quale erano stati dati tempestivi suggerimenti all'attuale Governo, in carica per gli affari correnti, affinché ritirasse almeno una parte dei numerosi decreti-legge e li trasformasse in disegni di legge.

Ci troviamo, per di più, dinanzi a un'assurdità: a quanto si apprende, il Governo si contenta ora della sola legge di sanatoria al nostro esame e non intende reiterare la decretazione di urgenza che ha dato il via a tutta questa discussione.

Siamo, quindi, in una situazione nella quale bisogna innanzitutto rilevare una prassi

scorretta da parte del Governo, che, non sensibile agli avvertimenti ricevuti, ha cercato in un primo tempo di risolvere il problema con l'escogitazione della formazione di commissioni speciali e che, poi, dinanzi all'evidente improponibilità di tale richiesta, non si è arreso alla necessità di intrattenere in questa delicata e complessa fase un rapporto corretto con il Parlamento.

Questa è la prima questione che dobbiamo sollevare. Ciò anche in relazione al fatto, signor Presidente, che vi sono altri disegni di legge che ci sono stati trasmessi con la medesima intitolazione, per i quali cioè si ripropone lo stesso problema; e vi sono parallelamente — come risulta anche da una censura a nostro parere esatta del Presidente del Senato — decreti adottati d'urgenza nei quali sono state introdotte norme contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione.

Non mi voglio intrattenere ora su questa specie di bismarckismo strisciante, che sembra essere il metodo preferito di un Governo che, purtroppo, è in carica per i soli affari correnti. Questo sarà argomento che, ci auguriamo, si potrà affrontare adeguatamente nel dibattito sul nuovo Governo; se un nuovo Governo ci sarà.

Per venire alla pregiudiziale, vorrei dire che il collega Spadaccia avrebbe ragione proprio se fosse vero quello che ha detto il relatore; avrebbe ragione, cioè, se il decreto-legge fosse morto non per voto contrario della Camera, antecedente alla trasmissione del messaggio al Senato, ma per decorrenza di termini verificatasi in Senato. Allora tutto il ragionamento del senatore Spadaccia avrebbe senso, perchè la Camera ci avrebbe trasmesso, nella pendenza del termine di 60 giorni, un testo legislativo sul quale si sarebbe potuta, pur in modo anomalo, esercitare l'autonoma funzione del Senato, che si sarebbe trovato di fronte a un testo legislativo costituito originariamente da un unico articolo — quello di conversione in legge del decreto-legge — modificato, anzi soppresso con un emendamento; al quale, come emendamento ulteriore, sono stati aggiunti altri 5 articoli. Se questo fosse accaduto e se poi il Senato si fosse trovato

di fronte al sopravvenire della scadenza dei 60 giorni, si sarebbe verificato tutto quello che ha detto il senatore Spadaccia. Ma lo stesso senatore Spadaccia giustamente ha segnalato, a differenza del relatore, che il decreto-legge era già morto quando questo testo è stato trasmesso al Senato. Era già morto per morte decretata dalla Camera dei deputati, la quale, con un mezzo giuridico per la verità eterodosso, come quello dell'emendamento soppressivo, aveva ucciso il decreto; e poi, sia pure usando, per così dire, dello stesso strumento processuale (o, come mi può suggerire meglio il collega Bonifacio, dello stesso strumento tecnico), aveva aggiunto il testo di un'altra legge, distinta funzionalmente e logicamente, direi anche temporalmente, dal testo con il quale si era ucciso il decreto-legge. Pertanto la questione sollevata dal collega Spadaccia, che è in astratto molto importante, di fatto non è rilevante in questo caso, anche se pone in linea di principio problemi seri. Pare perciò opportuno che si accolga l'emendamento proposto dalla Commissione. Se non lo si accogliesse, ci troveremmo in una situazione assurda: di essere consapevoli che la Camera dei deputati ha ucciso il decreto-legge e tuttavia ci ha trasmesso un testo intitolato come se il decreto-legge potesse essere ancora in vita. Il che si colorisce di specifica ambiguità proprio per la circostanza che la trasmissione di questo testo è avvenuta mentre i 60 giorni, teoricamente ammessi, non erano scaduti. Ci troveremmo di fronte all'ipotesi che si possa negare la conversione di un decreto-legge che non esiste più, oppure che si possa convertire un decreto-legge quando già l'altro ramo del Parlamento ha deciso che non deve essere convertito. Tutto questo evidentemente deve essere rettificato. Deve essere chiarito che, così come le leggi sono approvate con deliberazione dei due rami del Parlamento, per lo stesso motivo le leggi non sono approvate quando un ramo del Parlamento, e uno solo, non le approva. Se invece si scrive « diniego di approvazione », si stravolge il sistema. Vorrei aggiungere che questa è cosa diversa da quanto afferma il collega Spadaccia, il quale ha purtuttavia ragione quan-

do dice che l'iniziativa della legge regolatrice degli effetti derivanti dai rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito spetta alle Camere e non al Governo. Dice cosa esatta, secondo me, perchè, trattandosi di decretazione di urgenza — per la quale il Governo, sotto la sua responsabilità e con atti soltanto provvisori, può adottare provvedimenti derogatori della competenza legislativa del Parlamento — se le Camere, non convertendoli, decidono di regolare per il periodo trascorso i fatti derivanti dall'applicazione del decreto, è evidente che questa iniziativa non può essere se non delle Camere. Nel nostro caso, sia pure in modo singolare, risulta che una tale iniziativa alla Camera dei deputati c'è stata, nel senso che c'è stato qualcuno che ha proposto un emendamento soppressivo e poi qualcun altro, o le stesse persone, che hanno proposto i 5 articoli della legge che sono ora al nostro esame. Immagino che anche costoro fossero dei deputati.

Si potrebbe obiettare che questo disegno di legge ha un frontespizio *sui generis*, giacchè vi si legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 25 luglio — data in questo caso infausta — come presentato dal Ministro dell'agricoltura e altri con il titolo: « Conversione in legge del decreto-legge... » e quindi trasmesso al Senato con un altro titolo: « Diniego di conversione... ». Sono circostanze inconsuete; tuttavia si superano, se correggiamo il titolo e constatiamo che la Camera dei deputati, in modo inequivoco e anche temporalmente prima di passare all'esame della legge regolatrice degli effetti del decreto reietto, ha votato appunto la bocciatura del decreto-legge, manifestando, sempre in modo inequivoco, la volontà di regolamentarne gli effetti, e l'ha adottata; se così è, come è indubbio, resterà la curiosità per gli storici o per i processualisti di domandarsi come mai è stato utilizzato lo stesso numero, la stessa procedura, senza passare ad una nuova assegnazione alla Commissione. Ma sono tutte cose, signor Presidente, che qui e ora possono essere considerate irrilevanti. In conclusione, se siamo d'accordo con l'emendamento della Commissione, constatiamo esserci una

concorde volontà delle Camere di regolare gli effetti relativi ai rapporti giuridici insorti sotto l'imperio di quel decreto-legge dopo che la Camera dei deputati, e solo essa, e prima della trasmissione di questo testo, aveva già deciso che il decreto non esisteva più.

F A B B R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* F A B B R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione sollevata dal collega Spadaccia non è certamente di piccolo momento, come ha sottolineato il collega Perna, nè è questione meramente accademica.

In sostanza la discussione che è avviata questa sera mette in rilievo l'esigenza di disciplinare il procedimento di conversione in legge e pone il dito sulla piaga di una lacuna sotto questo profilo dei Regolamenti delle due Camere.

Tuttavia non credo che si possa giungere alla conclusione, cui perviene il senatore Spadaccia, di declaratoria di incostituzionalità e quindi di non passaggio agli articoli, per le ragioni che ha già spiegato il senatore Perna e alle quali vorrei aggiungere qualcun'altra.

Il senatore Spadaccia si è riferito al dibattito che su questo tema c'è stato nell'altro ramo del Parlamento. Ebbene, collega Spadaccia, credo che in quella sede probabilmente l'onorevole Valensise avesse ragione, anche se il suo collega di partito Mellini ha votato contro, per le ragioni espresse allora da Rodotà: in quel momento si trattava di dare un giudizio sulla ricorrenza del caso straordinario nel quale soltanto, secondo la Costituzione, è consentita la decretazione d'urgenza.

Una volta però che la Camera ha affossato il decreto-legge oggi il Senato è investito di un altro provvedimento. Qui si tratta soprattutto — per pronunciarci sulla eccezione del senatore Spadaccia — di individuare l'oggetto, il *thema decidendum* della nostra Assemblea. Ebbene, credo che i lavori che si sono svolti nelle due Commissioni, anche

nella Commissione affari costituzionali, e l'emendamento presentato dalla Commissione abbiano ormai individuato e circoscritto il *thema decidendum*.

È detto bene nel parere della Sottocommissione affari costituzionali: « Il Senato è chiamato perciò ad approvare sostanzialmente un autonomo disegno di legge, originato in occasione della discussione e contestualmente alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto, mentre il decreto-legge è decaduto per scadenza dei termini... ». Ma è stato travolto anche da un altro fatto, dal voto contrario della Camera.

Se questa quindi è la sostanza del dibattito parlamentare, della questione di cui oggi è investito il Senato, non dobbiamo guardare, come ha detto bene il senatore Perna, al *nomen*, alla intestazione cioè dello stampato che ci è stato distribuito, ma dobbiamo prendere atto che oggi il Senato è chiamato a pronunciarsi su un regolamento dei casi che sono conseguenti e connessi alla mancata conversione del decreto-legge presentato dal Governo.

Il problema è un altro. Il senatore Spadaccia ha censurato tutto l'*iter* parlamentare sotto un altro profilo, se ho ben capito; cioè ha sottolineato — cosa che aveva già fatto anche l'onorevole Rodotà nell'altro ramo del Parlamento — l'anomalia del procedimento con cui si sono regolati casi particolari. Ha detto Rodotà nell'altro ramo del Parlamento che è più corretto ricorrere ad una autonoma iniziativa parlamentare volta a sanare gli effetti del provvedimento non convertibile. Ritengo che, preso atto della lacuna regolamentare che esiste in questa materia, non sia lecito affermare l'esigenza di una autonoma iniziativa parlamentare delle Camere ma che invece, quando l'articolo 77 della Costituzione recita all'ultimo comma: « Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti », dobbiamo concludere che l'iniziativa parlamentare che si è concretata nell'altro ramo del Parlamento è corretta ed è in armonia con questa previsione normativa. So anche io che essa è anomala, se si vuole etero-

dossa, estemporanea, però credo che non soltanto per un rispetto formale verso l'altro ramo del Parlamento, ma per un ossequio al dettato sostanziale della Costituzione dobbiamo accettare quella produzione normativa svolta nell'altro ramo del Parlamento come produzione del tutto corretta e conforme alla Costituzione. In sostanza, se oggi censurassimo quel procedimento cosiddetto eterodosso con cui si è contestualmente prodotto il regolamento dei casi connessi alla mancata conversione del decreto, verremmo a vulnerare quella che definisco la creatività del Parlamento, che si è espressa appunto con una proposizione normativa contestuale alla decisione di affossamento del decreto-legge.

Per questi motivi ritengo che, mentre si debba considerare infondata in questa sede l'eccezione di incostituzionalità, si debba approfittare dell'occasione per sottolineare la importanza che le Camere colmino questa lacuna e prevedano una disciplina del procedimento di conversione del decreto-legge. Questa occasione ci consente anche di fare un primo bilancio e un primo consuntivo di questa battaglia parlamentare in relazione alla pleora di decreti-legge che sono stati presentati dal Governo privo della fiducia delle Camere. Credo di poter dire che con questa battaglia il Parlamento ha voluto riaffermare le proprie prerogative e che non sia lecito giungere alla conclusione, cui è pervenuto qualche giurista anche illustre, come Silvano Tosi che ne ha scritto sul « Resto del Carlino », che siamo al *requiem* della decretazione d'urgenza, che questo istituto è finito. Io dico che non è finito l'istituto: è stato condannato dal Parlamento il ricorso abusivo alla decretazione d'urgenza quando non ricorrano quei casi appunto di straordinaria necessità che la Costituzione ha previsto come limite invalicabile per il ricorso a questa forma straordinaria di intervento legislativo. In sostanza, quindi, non è l'istituto che è travolto; è censurato dal Parlamento l'abuso, lo straripamento di potere con cui il governo Andreotti ha tentato di colmare un vuoto politico e legislativo connesso allo scioglimento delle Camere e alla fiducia non accordata dal Parlamento.

Il ricorso al decreto-legge, così come lo abbiamo sperimentato in questi mesi, può comportare una espropriazione dei poteri legislativi del Parlamento, una confisca di questi poteri; ciò però non implica il rifiuto in sé dell'istituto che invece, previsto dalla Costituzione, è legittimo a condizione che sia mantenuto nei limiti rigorosi e tassativi in essa stabiliti.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, molto brevemente, anche perchè abbiamo la riunione dei Gruppi parlamentari e sarò costretto anch'io ad allontanarmi dall'Aula. Desidero comunque intervenire proprio sulla pregiudiziale avanzata dal senatore Spadaccia, pregiudiziale che — come è stato ampiamente riconosciuto in quest'Aula — era stata già presentata dal Gruppo del movimento sociale italiano alla Camera dei deputati ed ampiamente illustrata dall'onorevole Valensise che aveva evidenziato i motivi e le ragioni che inducevano a sostenere la pregiudiziale di incostituzionalità.

Ma in questa sede sono anche un po' preoccupato per lo stesso parere presentato dalla Sottocommissione affari costituzionali. Infatti, dopo una premessa ampia che dà veramente giustificazione alla pregiudiziale da noi avanzata alla Camera e qui avanzata dai rappresentanti del Partito radicale, dopo una premessa così chiara in cui si qualifica come anomalo, per non dire incostituzionale (è stata questa un'espressione intelligentemente trovata), questo provvedimento, così si conclude: di fronte ad un provvedimento anomalo bisogna trovare il modo di impedire la pletora di decreti-legge che ci piove sulle spalle!

Se voi passate un tipo di legge come quella attualmente in esame, invece di scoraggiare, incoraggiate il decreto-legge. Infatti, praticamente, quando il Governo emette un decreto-legge deve sapere che corre dei rischi e cioè che, se questo non viene convertito in legge in tempo utile, vi sono degli

effetti giuridici che non si producono più in quanto — è stato detto più volte e l'abbiamo imparato a memoria — c'è l'articolo 77 della Costituzione che in via principale afferma che i decreti perdono efficacia fin dall'inizio — questa è regola generale di fronte alla quale non possiamo far niente — ed in via subordinata afferma che con legge il Parlamento può provvedere a riparare agli effetti giuridici verificatisi nel frattempo.

Ed allora non possiamo ammettere un principio che è veramente pericoloso, e cioè che contemporaneamente al diniego della conversione del decreto-legge si stabilisce che cosa dovrà avvenire degli effetti verificatisi nel frattempo. In questo modo, infatti, andiamo ad incoraggiare, anzichè scoraggiare, l'iniziativa governativa perchè è necessario che il Governo si assuma tutte le responsabilità che io non ritengo siano soltanto di ordine politico.

Infatti le responsabilità — io credo — sono anche d'ordine patrimoniale perchè se il Governo sbaglia e se per effetto di questi errori ne derivano conseguenze economiche che gravano sul bilancio dello Stato, quindi sul patrimonio nazionale, quindi sul cittadino, ebbene chi sbaglia paghi e così noi arriviamo addirittura a chiedere che la Corte dei conti possa direttamente intervenire per le famose responsabilità patrimoniali personali qualora avvengano errori di tale genere. Pertanto non dobbiamo incoraggiare questa decretazione d'urgenza tranquillizzando il Governo nel senso che, se le cose vanno male, il Parlamento metterà uno spolverino e darà una sanatoria per quanto è avvenuto.

Non ho avuto la possibilità di esaminare il parere della quinta Commissione (questa mattina ne abbiamo parlato in Commissione agricoltura). Io ero preoccupato soprattutto di questo: se vi è un provvedimento amministrativo, come è quello che attualmente si trova al nostro esame, dobbiamo anche conoscerne la copertura finanziaria. Dove mettiamo l'articolo 81 della Costituzione? Questa sanatoria, trasformata in spesa, quanto costa allo Stato? Mi si può dire che probabilmente l'ORNACOL, organismo che



era stato inventato dal Governo, ha incassato il 4 per cento per i vari conferimenti e quindi avrà un patrimonio tale che sarà sufficiente a provvedere a questa spesa, e pertanto lo Stato non corre il rischio di alcun onere. Ma questo ci è stato detto, ed io non conosco se la verità sia questa o una altra. È certo, comunque, che per effetto di un decreto-legge non convertito in legge vi sono degli oneri i quali gravano sul bilancio dello Stato ed io chiedevo di conoscere dalla quinta Commissione in quale modo si era ritenuto di sopperire a quella che è un'esigenza costituzionale imprescindibile in tutti i disegni di legge che vengono all'esame del Parlamento.

Queste sono le considerazioni che volevo fare per le quali sono favorevole naturalmente alla pregiudiziale presentata dal collega Spadaccia, anche perchè si tratta di una pregiudiziale già presentata da noi e per la quale ci siamo duramente battuti nell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei, però, fare un brevissimo commento, signor Presidente, anche nel merito perchè rinuncio poi a parlare in sede di discussione generale, in quanto, come ho detto, mi devo allontanare dall'Aula.

Con il decreto-legge si era creato un nuovo organismo: bisognerà ora nominare il commissario che dovrà sciogliere questo organismo creato cinque mesi fa, quando il regolamento comunitario non lo imponeva; infatti il regolamento comunitario diceva che lo Stato membro può creare degli organismi intermedi, mentre, nella specie, senza passare attraverso l'AIMA, il nostro Governo ha voluto creare un carrozzone, l'ORNACOL, con un direttore generale e vario personale. Improvvisamente arriva il diniego del decreto-legge, l'ORNACOL si deve sciogliere, si nomina un commissario, si liquidano gli impiegati, bisogna pagare i telefoni e le spese generali di un organismo creato per cinque mesi, che il Parlamento non vuole perchè ha detto no e ciò nonostante ci assumiamo l'onere delle spese che sono a carico del bilancio dello Stato.

Per queste ragioni siamo favorevoli alla pregiudiziale e, signor Presidente, colgo l'oc-

casione per pregarla di esonerarmi dall'intervento in discussione generale per il quale ero iscritto, avendo già sommariamente illustrato le ragioni che ci portano a votare contro il provvedimento in discussione.

**P R E S I D E N T E .** La ringrazio e prendiamo nota della sua rinuncia.

**M A N C I N O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A N C I N O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per dichiarare di non poter concordare con la richiesta e le conclusioni del collega Spadaccia. Ci troviamo a discutere delle conseguenze derivanti dalla denegata conversione in legge di un decreto-legge del Governo.

Il parere della Sottocommissione pareri affari costituzionali è stato favorevole, ma ha introdotto delle valutazioni di merito e formali circa la procedura adottata e relativa alla presa d'atto delle conseguenze scaturenti dalla mancata conversione in legge di un decreto-legge. Pur avendo presenti le linee seguite dall'altro ramo del Parlamento, dobbiamo partire dal fatto inconfutabile che all'ordine del giorno della Camera v'era la discussione della conversione in legge del decreto-legge: l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto, ma solo per via indiretta, di non poter convertire in legge il decreto stesso e ha preso contestualmente atto degli effetti scaturenti dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'anomalia, che, però, non contrasta con le norme costituzionali, consentirebbe proprio in questo: l'altro ramo del Parlamento, mentre dichiara, ma non formalmente, di non voler convertire e non converte in legge il decreto stesso, ne disciplina contestualmente gli effetti fino al 27 luglio 1979, ossia fino alla data in cui il decreto ha cessato d'avere efficacia, come se non vi fosse l'effetto paralizzante della denegata conversione, e innesta, di fronte ad un procedimento di approvazione del disegno di legge di conversione, un autonomo disegno di legge che è quello relativo alla regolazione degli

effetti. Se fosse stata votata formalmente la norma di conversione e il risultato fosse stato negativo, la Camera avrebbe dovuto prendere atto che la conversione in legge non c'era stata; a questo punto devo ritenere che non si sarebbe potuto votare l'autonomo articolato, di cui stiamo discutendo, essendo caduto il testo originario per via della denegata conversione. La procedura seguita appare formalmente discutibile, anche se non è in contrasto con la norma costituzionale; il procedimento innova rispetto ad una prassi parlamentare caratterizzata da iniziative autonome delle Camere, per disciplinare gli effetti scaturenti dalla mancata conversione in legge di un decreto.

È stata questa valutazione complessiva che ha indotto la Sottocommissione pareri da me presieduta a sottolineare l'esigenza di una più puntuale disciplina dei decreti-legge, del loro uso, del limite e dei contenuti degli stessi: oggi discutiamo dei frequenti ricorsi alla decretazione di urgenza: rileviamo, però, anche, che ci troviamo di fronte alla carenza di un Governo nella pienezza dei poteri dal gennaio 1979. Nel caso di specie, la regolazione dei rapporti anche rispetto alla CEE aveva carattere di necessità e di urgenza.

Libero il Parlamento, nel suo autonomo giudizio, di non ravvisare gli estremi della urgenza e della necessità, ma obbligato pur sempre a disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

È un rischio, questo, inevitabile, se non discipliniamo meglio tutta intera la complessa materia sui modi, sui tempi, sui contenuti, sui limiti, in breve sui requisiti e sulle condizioni.

È nata da qui l'esigenza della raccomandazione fatta a ciascuno di noi dalla Sottocommissione pareri affari costituzionali: non a caso negli ultimi anni abbiamo dovuto registrare uno stravolgimento sul piano generale: nella legge di conversione si sono inserite materie proprie e molte volte anche materie non proprie del decreto-legge. Nel caso di specie inseriamo addirittura un procedimento di formazione autonoma di una legge di regolazione degli effetti conseguenti alla mancata conversione in legge di un

decreto-legge, prendendo spunto dall'alveo originario che era quello del disegno di legge di conversione.

La procedura, se non contrasta con le norme costituzionali, tuttavia rappresenta una innovazione chiaramente originale, se non proprio singolare.

**P R E S I D E N T E .** Domando al relatore se ritiene di dover dire qualche cosa a proposito della pregiudiziale.

**M A R T O N I , relatore.** A nome della Commissione mi limito ad esprimere parere contrario.

**P R E S I D E N T E .** Il Governo intende dire qualche cosa in proposito?

**C A C C H I O L I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Mi rimetto all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dai senatori Spadaccia e Stanzani Gredini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvata.**

Onorevoli colleghi, in relazione al dibattito che si è svolto in quest'Aula e nel quale, in vista del voto che l'Assemblea sarebbe stata chiamata ad esprimere e che poi ha espresso, la Presidenza non ha voluto interferire, devo far presente che il delicato problema sollevato oggi in questa Aula circa la non conversione implicita del decreto-legge n. 160, quale emerge dal testo trasmesso dalla Camera, non era certamente sfuggito all'attenzione della Presidenza stessa. La Presidenza stessa tuttavia lo ha ritenuto superato dalla circostanza che il suddetto decreto-legge era comunque decaduto, prima ancora che il Senato lo prendesse in esame, per la scadenza del termine di conversione, avvenuta il 27 luglio 1979. Da quella data infatti il provvedimento è diventato, davanti al Senato, un normale disegno di legge ordinaria, perdendo la caratteristica del disegno di legge di conversione, sia pure nella forma di « diniego di conversione ».

Comunque, consapevole — ripeto — della grande delicatezza del problema, la Presidenza ha ritenuto nei giorni scorsi di dover richiedere alla Commissione affari costituzionali un apposito parere sul provvedimento in questione, parere che è stato distribuito ai colleghi.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, devo fare una comunicazione, a norma dell'articolo 97 del Regolamento. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Fabbri e da altri senatori.

VIGNOLA, segretario:

Il Senato,

in occasione della approvazione delle norme riguardanti gli aiuti CEE al consumo dell'olio di oliva e nel quadro della difesa dei prodotti tipici della nostra agricoltura;

avuta presente la perdurante crisi che ha colpito il formaggio grana, con gravi ripercussioni nel settore zootecnico,

impegna il Governo ad operare con sollecitudine per realizzare lo stoccaggio previsto dalle norme CEE in modo da assicurare adeguata tutela ai produttori agricoli, impedendo nel contempo azioni speculative a danno dei consumatori.

9.161.1 FABBRI, TRUZZI, TALASSI GIORGI  
Renata

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a norma del primo comma dell'articolo 97, dichiaro improponibile quest'ordine del giorno per la sua estraneità all'oggetto della discussione. Ricordo che la decisione del Presidente, a norma del terzo comma dell'articolo 97, è inappellabile.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Vorrei brevemente esprimere innanzitutto la mia soddisfazione per il dibattito sulla pregiudiziale, per le dichiarazioni già contenute nella relazione, per il parere della Commissione affari

costituzionali ed inoltre per le dichiarazioni degli altri colleghi che sono intervenuti e che, anche se hanno ritenuto di dover respingere la pregiudiziale, mi pare abbiano confermato la delicatezza dei problemi che con la pregiudiziale si intendevano porre. Infine credo che la precisazione della Presidenza, così come la manifestata intenzione della Commissione di proporre un emendamento al titolo di questo disegno di legge, siano tranquillizzanti per porre nei termini giusti il problema ed avviarlo verso una soluzione che elimini possibilmente ogni equivoco.

Esprimo poi la mia soddisfazione politica per l'esito che alla Camera ha avuto questo decreto-legge, lì decaduto. Si parla di decretazione d'urgenza, si parla di straordinaria necessità e urgenza e poi andiamo a vedere che in realtà non c'era nessun problema specifico di regolamentazione da risolvere con decreto-legge: quello che era davvero per alcuni necessario e urgente era procedere alla costituzione di questo nuovo stranissimo organismo cui venivano devoluti i compiti del deferimento degli aiuti al consumo dell'olio d'oliva.

I problemi della regolamentazione dell'olio d'oliva sono altri, non sono quelli della formazione dell'ORNACOL; sono caso mai quelli della attrezzatura dell'AIMA, cioè dell'azienda di Stato, per far fronte ai compiti che sono dello Stato. L'andazzo è di volere, con la scusa che lo Stato non funziona, creare sempre strani sistemi di appalto e strani carrozoni che poi, quando andiamo ad esaminare i decreti-legge sugli statali, vediamo ricomparire con norme di legge che servono per inquadrare personale strano che con lo Stato non aveva niente a che fare e che invece ha parcheggiato in aziende più o meno parastatali e più o meno inventate per esigenze particolari.

Questa era la reale necessità e urgenza, cioè quella della creazione di questo organismo del tutto inutile, del tutto privato, attraverso un marchingegno, attraverso uno strano meccanismo di previsione del decreto-legge, per cui si costituisce privatamente questa associazione in previsione del decreto-legge, che poi, in base a ragioni di ne-

cessità ed urgenza, devolgerà a questa associazione costituita *ad hoc* i compiti di accertamento e di deferimento degli aiuti al consumo di olio d'oliva. Altri, dicevo, sono i problemi della regolamentazione dell'olio d'oliva. Noi sappiamo che tutta una serie di produttori e di conseguenza i consumatori non usufruiscono o non usufruiscono in misura adeguata di questi aiuti. C'è una strana norma dei regolamenti della CEE che limita la possibilità di concorrere agli aiuti comunitari soltanto a quei confezionatori di olio d'oliva che confezionino almeno 90 tonnellate di olio condizionato. Il che significa escludere dai benefici di questo regolamento della CEE tutta una serie di piccoli frantoi e di piccole cooperative che sono i più direttamente legati al produttore e quindi più direttamente in grado di influire sui prezzi al consumo. Che cosa significa questo? Significa che le piccole aziende, escluse dai benefici della regolamentazione comunitaria, per ricevere le 300 lire di contributo comunitario devono devolvere i loro quantitativi ai grandi confezionatori, alla grande azienda; cioè viene meno proprio quell'elemento concorrenziale che, attraverso l'aiuto ai confezionatori e alla produzione, in realtà aiuta da una parte i produttori e dall'altra i consumatori, livellando, calmierando, impedendo l'ascesa dei prezzi dell'olio d'oliva. Si strangola la piccola azienda, la piccola cooperativa, il piccolo frantoio; lo si costringe a devolvere, a vendere il prodotto alla grande azienda e tutto ciò determina una situazione che nuoce al produttore, perchè la piccola azienda è quella più direttamente legata allo stesso e spesso attraverso la cooperativa coincide con i produttori, e nello stesso tempo nuoce ai consumatori.

Questi sono i problemi della regolamentazione che dobbiamo affrontare. Dobbiamo chiederci perchè la regolamentazione dell'Italia stabilisce questa norma e come è nato questo strano limite delle 90 tonnellate. Ritengo che ora che abbiamo un Parlamento europeo eletto direttamente sia possibile affrontare questi problemi in maniera diversa. Mi risulta, infatti, che la regolamentazione per altri produttori europei non

prevede questi limiti, per cui negli altri paesi produttori di olio d'oliva meno rilevanti dell'Italia, questo limite delle 90 tonnellate non esiste.

Questo è soltanto uno dei problemi: quando parliamo di contribuzione ai confezionatori, si tratta di stabilire i limiti della stessa. Siamo in presenza di meccanismi per i quali soltanto i grandi confezionatori usufruiscono di questi contributi, mentre i piccoli vengono addirittura esclusi. Il problema è di vedere quanti di questi aiuti vanno ai confezionatori, all'industria di trasformazione e quale vantaggio, invece, ne traggono i produttori, cioè gli olivicoltori.

Quindi non la creazione di un nuovo carrozzone, di un nuovo ente inutile, ma questi erano i problemi reali della regolamentazione che dovevamo affrontare come Parlamento. Di qui la mia soddisfazione politica per la bocciatura da parte della Camera di questo provvedimento.

Ho letto attentamente gli stenografici della Camera. Da parte delle altre forze politiche sono stati espressi dei giudizi sul comportamento dei nostri compagni alla Camera, giudizi che io ritengo gratuiti, superficiali e gravi. In particolare, il deputato repubblicano Mammì ha detto che quando si instaurano meccanismi ostruzionistici come quello instaurato dai radicali, altro che ammucchiata: si costringono i governi e le maggioranze a contrattare anche con piccole minoranze; si scavalcano i confini tra maggioranza e minoranza e una piccola minoranza può diventare arbitra delle agende legislative dei due rami del Parlamento.

Tale giudizio è ingiusto e superficiale, innanzitutto perchè l'ostruzionismo non è stato attivato nei confronti della legislazione ordinaria ma di una serie di decreti-legge governativi rispetto ai quali era doveroso esaminare se esistevano i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Non accetto questi giudizi di rigore da un Partito quale quello repubblicano. Rivendico al mio partito, al Gruppo parlamentare radicale della Camera e — per quel che possiamo — alla nostra presenza anche qui in Senato, questa battaglia rivolta a ricondur-

re nell'alveo costituzionale tracciato dall'articolo 77 la decretazione di urgenza.

Ricordo che in piena campagna elettorale abbiamo lanciato alle altre forze politiche e ai governi una proposta: quella di un patto costituzionale; non il patto costituzionale De Mita, per intenderci, cioè quelle trovate di formule politiche all'ombra delle quali poi si cercano solo i compromessi di potere, ma un patto costituzionale limpido, un'intesa fra le forze politiche sul modo di intendere la Costituzione. E nell'ambito di un modo corretto di intendere i rapporti fra le forze politiche all'interno della Costituzione, noi abbiamo detto: deve intercorrere un'intesa perchè le opposizioni lascino governare i governi, perchè è interesse dell'opposizione confrontarsi con governi forti e non con governi deboli, ma nell'ambito di un modo corretto di intendere la Costituzione, non quando invece la Costituzione viene travolta. Dicevo stamattina in Commissione: domani poi vedremo, esaminando le variazioni al bilancio dello Stato, quale effetto devastante questa decretazione di urgenza ha avuto sul bilancio dello Stato, firmato dal ministro repubblicano Visentini (questi repubblicani sono sempre eccezionali esempi di rigore soltanto quando devono dare lezioni di rigore agli altri). Ebbene, adesso ho appreso che probabilmente non avremo niente da discutere perchè l'articolo 2, quello che appunto prevedeva le variazioni al bilancio dello Stato, è stato bocciato dalla Camera dei deputati e credo che non se ne potrà qui dare colpa all'ostruzionismo radicale perchè per fare una maggioranza in un'Aula come quella di Montecitorio non bastano i 18 deputati eletti nelle liste del Partito radicale.

Quindi confermo la mia soddisfazione per l'esito del dibattito, anche per l'esito di questo dibattito che si è avuto sul procedimento strano, singolare messo in atto dalla Camera, la mia soddisfazione politica per la bocciatura del decreto-legge: preannuncio comunque il mio voto contrario a questa regolamentazione dei rapporti sorti dal decreto-legge. Ho presentato anche un emendamento che mi riservo di illustrare brevemente in sede di discussione degli articoli.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Truzzi. Ne ha facoltà.

\* **T R U Z Z I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo il Senato risolto il problema della questione pregiudiziale, desidero occuparmi brevemente del merito del provvedimento, sul quale ho l'impressione che vi sia una discreta confusione, tanto che il senatore Spadaccia poco fa parlando nel merito confondeva i provvedimenti che riguardano l'integrazione da parte della Comunità con la materia contenuta in questo decreto, che non è riferita all'integrazione del prezzo dell'olio ma che è un altro aiuto al consumo dell'olio. Sponderò quindi poche parole sul merito di questo provvedimento. Per la verità si tratta di un provvedimento molto modesto attorno al quale stranamente si è fatto molto rumore, non per la sostanza del provvedimento in sé ma perchè esso si è prestato, dato il modo anomalo di trattazione alla Camera, a questa discussione che ha pure la sua importanza.

Il Gruppo della democrazia cristiana era favorevole al decreto originario e del resto il Senato aveva già ratificato lo stesso decreto prima della scadenza della legislatura; poi, con la fine della legislatura, esso è stato ripresentato alla Camera ed ora, avendo davanti un altro provvedimento, si tratta di discutere su ciò che rimane del progetto originario. In pratica si tratta di un aiuto che la Comunità ha deciso di dare al consumo dell'olio nel nostro paese.

Questo è lo scopo e non altro.

È difficile del resto inquadrare questo modestissimo provvedimento nella discussione che si è fatta, tanto tribolata, alla Camera e ora al Senato se non lo si inserisce nella cornice nella quale esso è nato e cioè in una politica per la olivicoltura italiana. Allora assume la sua rilevanza esatta, che è modesta, ma significativa, nel quadro di una politica della difesa della olivicoltura nel nostro paese.

La olivicoltura nel nostro paese è un fatto importante. E questo chiarisce perchè c'è interesse anche attorno ad un aspetto così particolare e così modesto. La coltura dell'olivo in Italia è una delle più estese;

tocca quasi tutte le regioni italiane, certo con diversa intensità, e tra l'altro riesce a valorizzare terreni che diversamente non sarebbero suscettibili di nessun'altra coltivazione, specie la collina arida, i terreni poveri. Questi invece hanno trovato nella olivicoltura la possibilità di dare qualche cosa.

Debbo anche aggiungere che il problema della olivicoltura riguarda soprattutto l'Italia meridionale come importanza e interessa centinaia di migliaia di famiglie contadine. E soprattutto nel Mezzogiorno, cioè in alcune zone più povere, finisce con il costituire un problema talvolta addirittura non dico di vita ma quasi. Ricordo ancora le agitazioni in Puglia dei coltivatori diretti per la crisi del prezzo dell'olio perchè in molte zone il coltivatore viveva soltanto del modesto reddito ricavato dall'olio.

Si capisce allora perchè il Governo italiano e il Parlamento abbiano da sempre dedicato un interesse particolare alla difesa, allo sviluppo e all'ammodernamento della olivicoltura nel nostro paese sia con provvedimenti di politica interna sia soprattutto nell'ambito della Comunità europea.

Certo è che senza una serie di aiuti, senza la politica in favore della olivicoltura che è stata realizzata in questi ultimi anni, la stessa olivicoltura italiana difficilmente avrebbe potuto continuare ad esistere. Forse avrebbe potuto continuare ad esistere solo come integrazione di altri redditi per molte famiglie coltivatrici che si fossero dedicate a un altro mestiere e che, avendo alcune piante di olivo, avessero continuato a curarle e a coltivarle.

Un provvedimento molto importante a cui si riferiva poco fa il senatore Spadaccia è quello della integrazione del prezzo dell'olio ai produttori agricoli coltivatori di olive da parte della Comunità europea, nel quadro di una politica di difesa del settore, richiesta dal Governo italiano ed accolta dalla Comunità.

Devo qui precisare che la bocciatura del decreto da parte della Camera e del tipo di gestione dell'aiuto al consumo è in netto contrasto con l'orientamento della Comunità europea la quale si rivolge da un po' di tempo preferibilmente all'autogestione, da

parte dei produttori, degli aiuti comunitari, tant'è vero che l'integrazione al prezzo dell'olio per tutte le campagne precedenti era affidata all'AIMA, cioè allo Stato, mentre da quest'anno la Comunità europea ha ritenuto di affidarla alle associazioni dei produttori agricoli, quindi alla loro autogestione.

Ebbene, nella sostanza, in che direzione si muoveva il decreto presentato dal Governo prima al Senato e poi, in questa nuova legislatura, alla Camera per la gestione degli aiuti al consumo? Si muoveva nella direzione della gestione da parte delle categorie interessate a questi aiuti ed io non so come si possa esprimere soddisfazione per il fatto che i produttori e gli operatori interessati non possono intervenire nella gestione di questi aiuti; forse che bisogna rimanere lontani dagli interessati, e come sensibilità e come valutazione dei fatti? Di questo infatti si tratta, non di altro. Il Governo poteva seguire due vie, perchè il regolamento comunitario dava facoltà allo Stato o di gestire direttamente l'aiuto al consumo dell'olio o di affidarlo alle categorie interessate; il Governo sceglieva quest'ultima via anche per una più rapida, pronta e semplice gestione di tale aiuto, ed affidava tale compito ad un comitato di gestione composto dai produttori dell'olio e dai commercianti di questo settore. Il Governo si muoveva quindi nella direzione giusta, corresponsabilizzando al problema dell'olio gli interessati, e qui si gioisce perchè è stata bocciata questa scelta! Lasciamo dunque a chi ha questa soddisfazione il bene di averla; noi esprimiamo invece il rammarico che si sia bocciato il decreto e riteniamo che il Governo aveva fatto una giusta scelta.

Con il regolamento del giugno 1978 la Comunità destinava per aiuto al consumo dell'olio nel nostro paese circa 80 miliardi (non è certo un provvedimento di gran mole) per un certo periodo di tempo ed il Governo, scegliendo la strada di affidarlo alle categorie interessate, presentava il decreto e si creava questo comitato di gestione del fondo che, fra l'altro, era stato affiancato da un comitato di vigilanza composto da tutte le categorie che rappresentavano gli interessi dei produttori dell'olio, dei coltivatori delle olive.

**Presidenza del vice presidente OSSICINI**

(Segue T R U Z Z I) . Il decreto è stato bocciato ed ora ci dobbiamo occupare delle conseguenze; c'era il problema della sanatoria e credo che la Camera, pur facendo male a bocciare il decreto, abbia fatto bene a creare nello stesso momento la sanatoria per la parte di gestione avvenuta, perchè quando il comitato è stato creato era previsto dalla norma comunitaria e dal decreto in atto. Quindi le operazioni che fino al 27 di luglio sono state portate avanti da questo comitato sono perfettamente legittime e ha fatto bene la Camera a operare questa sanatoria.

Noi siamo, quindi, favorevoli ad approvare questo modesto provvedimento residuo che riguarda il periodo in cui l'aiuto è stato gestito dal comitato di gestione previsto dal decreto scaduto e siamo favorevoli anche se da questo momento, finendo il comitato di gestione, si prevede che il Ministero dell'agricoltura debba provvedere in altro modo a recepire l'aiuto comunitario e a farlo arrivare al settore dell'olio, così come voleva la Comunità.

Onorevoli colleghi, non dimentichiamo che l'olio d'oliva è uno dei prodotti tipici del nostro paese che purtroppo è sempre, continuamente minacciato dalla concorrenza degli oli di semi, della margarina, minacce che derivano in parte da interessi che hanno poco a che fare con la difesa dell'agricoltura e di quanti faticano nelle campagne. Si tratta, quindi, di un prodotto tipico nostrano che interessa molti piccoli produttori del nostro paese ed ha bisogno di essere difeso da una concorrenza spietata, da altri tipi di olio che entrano in Italia dall'estero e che minacciano continuamente un prodotto così tipico e così importante per la nostra economia.

Siamo pertanto favorevoli all'approvazione del disegno di legge, anche esprimendo così il nostro rammarico che non si sia potuto fare qualcosa di più ampio nell'interesse

del settore dell'olivicoltura e dell'agricoltura del nostro paese. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E** . È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

**R O M E O** . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, certamente dalla discussione che si è svolta su questo provvedimento e dalla stessa relazione che è stata svolta dal presidente della 9ª Commissione emerge con chiarezza che la vicenda di questo decreto è veramente quanto mai singolare: varato dal Governo come norma di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime d'aiuto al consumo dell'olio d'oliva, approvato dal Senato con non poche riserve e perplessità, come si può ricavare dagli atti, bocciato dalla Camera dei deputati, ci ritorna con un nuovo testo — praticamente una sanatoria, come si è detto — al fine di assicurare la continuazione degli aiuti al consumo dell'olio di oliva. Mi limiterò, quindi, a fare alcune brevi considerazioni. In primo luogo voglio rilevare che da tutta questa vicenda, secondo noi, viene confermata la validità della nostra osservazione di fondo, che per la verità non fu soltanto nostra, fatta a suo tempo in Commissione, osservazione relativa alla inopportunità del ricorso alla costituzione di un nuovo organismo privato, anche se interprofessionale, organismo che inevitabilmente sarebbe diventato un nuovo ente, nel momento in cui il Parlamento decideva lo scioglimento di enti inutili; e, se non un nuovo ente, un carrozzone come alcuni colleghi hanno qui sottolineato, quando invece sappiamo bene che si trattava di assolvere compiti che rientravano benissimo nella competenza dell'AIMA; pertanto che il nostro Gruppo chiese al Governo di riconsiderare il provvedimento alla luce delle nostre osservazioni e di quelle di altri colleghi della Commissione. È noto an-

che che il Governo, pur accogliendo la nostra proposta di riflettere, oppose in seguito le difficoltà operative in cui veniva a trovarsi l'AIMA, difficoltà tali, secondo il Governo, che la stessa non sarebbe stata in grado di assicurare la gestione dei finanziamenti comunitari, almeno per la parte riguardante la commercializzazione dell'olio d'oliva.

Certo, non saremo noi a disconoscere che vi è un problema ormai non più rinviabile di una riforma dell'AIMA, che, nelle sue attuali strutture, si dimostra sempre più inadeguata alle esigenze della nostra agricoltura, tanto è vero che sull'argomento nella passata legislatura si è discusso a lungo, su proposta nostra e di altre parti politiche.

Il fatto è che una riforma dell'AIMA non è concepibile secondo noi senza una riforma della Federconsorzi, oppure staccata da una riforma della Federconsorzi, ed è su questo nodo che si è bloccata l'azione parlamentare nella passata legislatura: c'è da augurarsi che in questa nuova legislatura il Parlamento sia in grado di sciogliere equamente questo nodo.

Al di là della vicenda di questo decreto-legge (una vicenda, come dicevo, singolare ed anche istruttiva per ciò che attiene al ricorso al decreto-legge quando, in violazione delle norme costituzionali, viene usato come mezzo per recuperare i ritardi dell'azione governativa), che riguarda l'iter parlamentare del provvedimento del quale ci occupiamo, abbiamo non poche riserve sulla nuova normativa comunitaria del settore olivicolo: tale normativa infatti ricalca la linea della politica dei prezzi, senza alcuna possibilità di incidere sulle strutture produttive, che è invece una esigenza fortemente avvertita in modo particolare nel settore dell'olivicoltura. Non è quindi con questi provvedimenti, con il provvedimento che stiamo discutendo — ha ragione il collega Truzzi che si tratta di un provvedimento assai modesto — che si possono affrontare i gravi temi del settore olivicolo.

L'olivicoltura attraversa un periodo di grande incertezza per la mancanza di prospettive nella produzione dell'olio d'oliva,

che viene messo a dura prova dalla concorrenza degli oli di semi. Si tratta di una situazione d'incertezza anche in rapporto alla redditività delle attività produttive connesse all'olivicoltura. I tentativi di trasformazione e di adeguamento dei metodi di coltivazione, attraverso l'impiego di tecniche moderne, tese a superare la vecchia, tradizionale olivicoltura, sono praticamente bloccate da questa incertezza.

Tale stato di cose, che interessa, come è stato sottolineato anche dal collega Truzzi, soprattutto le regioni meridionali — in alcuni casi, intere regioni meridionali — con gravi conseguenze economiche e sociali, è determinato da varie cause e ne cito alcune: innanzitutto il diffondersi, come accennavo, del consumo degli oli di semi, i cui costi di produzione sono di gran lunga inferiori a quelli dell'olio d'oliva, le scarse possibilità della raccolta meccanizzata del prodotto, la incidenza del costo della mano d'opera, gli scarsi investimenti per le trasformazioni dovuti soprattutto alle incertezze del mercato, il diffondersi di alcune infestazioni parassitarie che fanno rischiare la perdita totale del prodotto. Sono questi alcuni fattori determinanti dell'incertezza per quanto attiene il mercato. Si è creata qui una situazione di sfiducia fra gli olivicoltori, sfiducia tale che se non si avvia una politica organica del settore le conseguenze di ordine economico e sociale per intere regioni meridionali devono seriamente preoccuparci.

Ora apprendiamo anche, per esempio, che la Comunità europea intende fare un censimento degli ulivi: se ciò serve a fare chiarezza nel settore si faccia pure il censimento, come pare sia stato deliberato dall'apposita commissione e dal Consiglio dei ministri della CEE; dal censimento — io credo — non hanno nulla da temere i veri olivicoltori. Ma anche questo provvedimento non sembra a noi muoversi nella direzione giusta, che per noi — come dicevo prima — è quella della trasformazione delle strutture da operare nel settore. Ciò significa per noi programmare ed investire: significa, per esempio, programmare ed investire i 30 miliardi previsti per l'olivicoltura dalla legge n. 984, la cosiddetta « quadrifoglio »; significa attua-



re il piano agricolo-alimentare del quale non si parla più.

Quello che occorre, in definitiva, per questo importante settore è un piano di intervento, come si è fatto per gli altri settori, tenendo ben presente l'entrata nella Comunità agricola di paesi produttori di olio di oliva come la Spagna, la Grecia, il Portogallo che, come è noto, producono a prezzi competitivi. D'altra parte se dobbiamo esigere, come facciamo continuamente, profonde modifiche alla politica agricola comunitaria, dobbiamo tenere ben presente che il modo migliore per affrontare i problemi che derivano dalla politica comunitaria è quello di ammodernare la nostra agricoltura, nel caso nostro di ammodernare il settore olivicolo.

Perciò, onorevoli colleghi, signor Presidente, poichè il provvedimento del quale ci occupiamo, a parte le vicende parlamentari di cui si è tanto parlato, si muove in altra direzione da quella da noi prospettata, ci asterremo dal votarlo.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**M A R T O N I , relatore.** Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**C A C C H I O L I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato è chiamato ad esaminare il testo del disegno di legge che la Camera dei deputati ha elaborato ed approvato per regolamentare i rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, al quale la stessa Camera ha negato la conversione.

Tale decreto-legge riproduceva sostanzialmente analogo provvedimento legislativo, adottato anch'esso con la decretazione d'urgenza, la cui conversione, approvata da questa Assemblea, non aveva potuto avere la

tempestiva sanzione da parte dell'altro ramo del Parlamento. In esso erano stati peraltro integralmente inseriti gli emendamenti che lo stesso Senato aveva apportato al testo originario, con assoluto rispetto della volontà manifestata.

I motivi che hanno spinto l'Esecutivo a ricorrere al decreto-legge erano fondati sulla necessità di dare una tempestiva ed efficace applicazione alla regolamentazione comunitaria disciplinante il nuovo intervento diretto a sovvenzionare l'aiuto al consumo dell'olio di oliva e che, completatasi con il regolamento n. 557 del 23 marzo, entrava in concreto in vigore il 1º aprile.

Tenuto conto peraltro che l'AIMA al momento non avrebbe potuto gestire in via diretta tale intervento senza pregiudicare gravemente la sua operatività per la realizzazione dei molteplici altri interventi da essa attuati, era previsto che essa potesse utilizzare, fino alla sua ristrutturazione, un apposito organismo interprofessionale, costituito dalle organizzazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti oleari, indicato con la sigla ORNACOL, svincolato dalle procedure previste dalla contabilità di Stato e in grado pertanto di procedere con maggiore rapidità all'erogazione dell'aiuto.

La Camera, come si è detto, non ha ritenuto di approvare l'impostazione del provvedimento e ha negato la conversione, regolando i rapporti, sorti in dipendenza sia del primo che del secondo decreto-legge che l'ha sostituito, con il provvedimento ora in discussione.

Con tali norme si riconosce la validità degli atti e provvedimenti che abbiano già esaurito i loro effetti e si considerano validi sino alla data di operatività del decreto n. 160 tutti quegli atti che non avessero esaurito la loro efficacia a tale data.

Si stabilisce altresì che i rapporti in atto tra l'ORNACOL e i destinatari dell'aiuto al consumo saranno definiti dall'AIMA e si ribadisce la non efficacia del riconoscimento di idoneità dell'ORNACOL ad assolvere l'incarico di gestire l'aiuto e conseguentemente dell'attribuzione a esso della personalità giuridica.

Viene inoltre prevista la nomina di un commissario straordinario presso l'ORNACOL per la presentazione dei rendiconti delle somme erogate e delle spese sostenute dall'AIMA, che provvederà al rimborso di queste ultime imputando l'onere alla propria gestione finanziaria.

Si sono infine dettate norme riguardanti le sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolanti il regime d'aiuto, raddoppiando il massimo della sanzione amministrativa che era stata prevista nel decreto-legge.

Il Governo non ha osservazioni da formulare al disegno di legge così come proposto dalla Commissione e si rimette quindi alla valutazione dell'Assemblea per l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

**VIGNOLA, segretario:**

**Art. 1.**

Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge, che abbiano esaurito i loro effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.

I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva sono definiti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Non ha efficacia la dichiarazione di idoneità di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, ed il conseguente conferimento della personalità giuridica all'ORNACOL.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**VIGNOLA, segretario:**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« I campioni prelevati dai dipendenti dell'ORNACOL ai sensi dell'articolo 2 del decreto non convertito, debbono essere restituiti ai proprietari, salvo che per qualsiasi ragione siano stati consegnati all'autorità giudiziaria o ad ufficiali di polizia giudiziaria o ad altra autorità ».

**1.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**SPADACCIA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SPADACCIA.** Si tratta di un emendamento rivolto a sanare gli effetti del decreto che riguardano il conferimento al personale dell'ORNACOL di veri e propri poteri di polizia giudiziaria. Praticamente l'emendamento consiste nel chiedere che tutti i prelievi effettuati presso i confezionatori di olio d'oliva siano restituiti agli interessati a meno che non siano stati consegnati alla autorità giudiziaria o ad altra autorità di polizia per eventuali indagini.

Questo praticamente è una dato cautelativo perchè tra le varie enormità — in questo sono in radicale dissenso con il collega Truzzi — della costituzione di questo strano organismo c'era appunto l'attribuzione al personale di questo organismo di veri e propri compiti di polizia giudiziaria che credo in questo settore appartengano tradizionalmente ed esclusivamente alla Guardia di finanza.

Voglio assicurare il collega Truzzi che non ho fatto una confusione tra integrazione al prezzo dell'olio d'oliva e aiuti al consumo dell'olio d'oliva. Nel caso che ho citato, quello dei confezionati e del limite minimo di 90 tonnellate di olio condizionato, mi sono riferito proprio ad un regolamento del 23 marzo della CEE, cui faceva riferimento il decreto-legge, il quale appunto prevede questo limite minimo che io ritengo, proprio ai fini dell'agevolazione del consumo, un provvedimento che facilita la concentrazione nelle mani dei grandi confezionatori, della grande industria olearia, nuoce ai piccoli

confezionatori e nuoce da una parte ai produttori e dall'altra ai consumatori.

Questo era un chiarimento che dovevo al senatore Truzzi. La ringrazio, signor Presidente, per avermi consentito di farlo perchè questo mi risparmia di intervenire poi in sede di dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Spadaccia, ritengo che la collocazione più esatta dell'emendamento sia alla fine del primo comma.

**S P A D A C C I A .** Signor Presidente, accetto il suggerimento e modifico in tal senso l'epigrafe dell'emendamento.

**M U R M U R A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M U R M U R A .** Desidero proporre una correzione puramente formale al primo comma, laddove viene indicata per due volte la data del 27 luglio 1979 come la data entro la quale i rapporti giuridici sorti a seguito dei decreti-legge nn. 90 e 160 debbano avere avuto effetto. Essendo la non conversione del decreto-legge intervenuta il 25 luglio 1979 non possono, dopo quella data, essere nati rapporti giuridici, i cui effetti debbano essere sanati con il provvedimento in esame. Quindi ritengo, anche se non presentato formalmente un emendamento, che la data del 27 luglio debba essere corretta in 25 luglio.

**B R U G G E R .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B R U G G E R .** Signor Presidente, chiedo anch'io la parola per una questione formale, e ritengo che si tratti di un errore materiale. Al primo comma dell'articolo 1 citiamo i due decreti del 29 marzo 1979, n. 90, e del 26 maggio 1979, n. 160, che ha prorogato il primo. Si tratta non di un decreto bensì di due decreti. Perciò non si dovrebbe dire « non convertito in legge », ma « non convertiti in legge ».

Credo che non occorra una proposta di emendamento. Ritengo che la Presidenza possa apportare la correzione di un mero errore materiale.

**T R U Z Z I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **T R U Z Z I .** Il collega Spadaccia propone che i campioni prelevati dai dipendenti dell'ORNACOL siano restituiti ai proprietari. Questi campioni sono stati prelevati per uno scopo preciso — credo — e cioè per la difesa della genuinità del prodotto. Quindi dovrebbero essere trasmessi all'organismo che si sostituisce all'ORNACOL nell'interesse della difesa della salute dei consumatori dell'olio italiano.

**P R E S I D E N T E .** Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Brugger, la Presidenza è d'accordo nel ritenere che si tratti di un errore materiale.

Al collega Murmura debbo invece dire che la sua osservazione non mi sembra accoglibile perchè il decreto-legge n. 160 è decaduto il 27 luglio e non il 25.

**M U R M U R A .** Con tutto il rispetto per il parere della Presidenza, la mancata conversione è scattata la sera del 25 luglio, quando la Camera dei deputati non ha approvato la conversione. Il decreto sarebbe decaduto il 27 luglio qualora non ci fosse stato il voto contrario dell'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Va bene, sempre che ciò sia esatto.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1.1.

**M A R T O N I , relatore.** La Commissione è contraria.

**C A C C H I O L I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il Governo si rimette all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento 1.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, con le rettifiche proposte dai senatori Murmura e Brugger. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**V I G N O L A ,** segretario:

**Art. 2.**

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è nominato un commissario straordinario presso l'ORNACOL per la presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, entro 30 giorni dalla nomina, dei rendiconti relativi alle spese sostenute dall'organismo nell'espletamento dei compiti ad esso affidati ed alle somme erogate per l'aiuto al consumo.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sulla base dei rendiconti di cui al precedente articolo 2, provvede al pagamento delle somme spettanti all'ORNACOL imputando la relativa spesa alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

*(È approvato).*

**Art. 4.**

Le imprese confezionatrici che abbiano richiesto o richiedano l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, an-

che nel caso che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento n. 3089 del Consiglio della Comunità europea del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*(È approvato).*

**Art. 5.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*(È approvato).*

**P R E S I D E N T E .** Da parte della Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

« **Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge** ».

**Tit. 1**

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**S C A M A R C I O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S C A M A R C I O .** Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto per dire che noi votiamo a favore, convinti ora più che mai non solo che governare per decreti-legge è un fatto al limite dell'anticostituzionalità (e del resto la ricchezza delle discussioni verificatesi qui e nell'altro ramo del Parlamento stanno a testimoniare la serietà di questo timore), ma che in tal maniera governando si può correre il rischio, si può essere tentati di far passare, sia pure nelle migliori delle intenzioni, progetti che danneggiano proprio il comparto della realtà in aiuto del quale, così almeno si è detto, si è intervenuti. Ed è il caso in esame. Sono delle assurdità che si verificano, si sono verificate creando ancora della scarsa credibilità per l'autorità che emette provvedimenti legislativi che corrono in anticipo già il rischio di essere modificati o addirittura non approvati.

Noi ci occupiamo di ben due decreti-legge: uno emanato da un Governo in crisi perchè dimissionario o dimissionato, l'altro emanato da un Governo bocciato dal Parlamento ed emanato a distanza di pochi giorni dalla consultazione elettorale scorsa. Si ha voglia di pensare che il decreto-legge del 26 maggio 1979 sia stato emanato non per tutelare i produttori di olio, l'economia agricola del Mezzogiorno, bensì in costanza di un momento elettorale per creare un altro carrozzone, un altro ente inutile.

Non so quale possa essere il collante per unire questo decreto-legge, la normativa del Governo agli interessi dei contadini, degli olivicoltori di Bitonto, di Terlizzi, di Andria, di Corato, di una lunga e larga fascia di produttori del famoso olio barese. Non vedo

quali possano essere questi interessi da tutelare e come possano essere stati tutelati da questa normativa. Saremmo curiosi di vedere — e lo vedremo — quanto denaro si è speso per creare una grossa struttura di dipendenti: si parla addirittura di 50 dipendenti assunti con lauti stipendi; si parla già di ricche autovetture comperate subito dopo l'emissione di questo decreto-legge; si parla addirittura di un direttore generale con uno stipendio di non so quanti milioni al mese per presiedere quest'altro carrozzone, quest'altro ente inutile.

Venire a dire che con questa normativa si tutelava il consumatore, il produttore, si tutelavano i contadini del Meridione significa dire cosa che si sa non essere rispondente alla verità. Per tutelare questa fascia della agricoltura meridionale credo sia necessario arrivare ad altre soluzioni. Si tratta di arrivare con urgenza — e speriamo che lo faccia il prossimo titolare del Ministero della agricoltura — ad una nuova qualificazione dell'olio, ad una nuova elencazione dell'olio per evitare, come giustamente diceva il collega Spadaccia, che i grossi commercianti, i grossi industriali del Settentrione si impossessino del lavoro, del sudore, del prodotto della fascia barese per lautamente compensarsi a spese e a scapito di chi lavora la terra. Ci dovrebbe essere quindi un impegno del Governo in tal senso se veramente si volesse tutelare questa parte meridionale dell'economia agricola.

Ecco perchè noi siamo convinti che ci troviamo di fronte ad un provvedimento sì molto modesto, ma, proprio perchè tale, che non rivestiva e non riveste il carattere della urgenza e della necessità, unici elementi di fronte ai quali si poteva ricorrere alla decretazione. Ecco perchè siamo certi che trovandoci di fronte alla modestia di questo provvedimento si doveva intervenire con un disegno di legge, si doveva sollecitare il Parlamento con un disegno di legge governativo.

Votiamo a favore di questo diniego. Sollecitiamo il Governo, qualora fosse possibile anche in questa sede, a fare la dichiarazione che con sollecitudine e con urgenza — questa volta « sì » con urgenza — si arriverà ad una nuova denominazione dell'olio

per la tutela non solo del produttore ma soprattutto del consumatore dell'olio d'oliva cioè per arrivare ad una nuova normativa che possa essere, ripeto, di tutela per chi produce e per chi consuma l'olio.

C O L E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che c'è una larga volontà politica di far passare il provvedimento in discussione, il Gruppo della Democrazia cristiana annuncia il voto favorevole. Dico questo perchè chiaramente il senatore Truzzi nel suo intervento ha fatto capire che la Democrazia cristiana era favorevole all'organismo interprofessionale e quindi al decreto-legge che è decaduto (non ancora è stata stabilita la data precisa, ma ormai esso è decaduto). Credo però che noi oggi dobbiamo porci delle domande nel momento in cui si sta approvando questo disegno di legge, nel momento in cui stiamo dando l'adesione alla sua approvazione. Dobbiamo considerare i nodi che bisognerà sciogliere all'indomani dell'approvazione della normativa. E dobbiamo chiederci (ed io lo chiedo sia all'Assemblea che al Governo): c'è la garanzia assoluta che l'AIMA possa pagare in tempi brevi? Mi risulta che l'AIMA non è nelle condizioni di poter attendere a questo compito. La domanda quindi è pertinente.

Mi sembra anche molto dubbia la posizione nella quale si trova l'AIMA circa la possibilità di addivenire sollecitamente alle liquidazioni, e ciò anche in base a precedenti esperienze che ricordo qui come esponente di una terra dove queste realtà si vivono. Amici miei, pensiamo ad altri generi alimentari che sono stati ammessi al contributo CEE: i pelati, le pesche; dobbiamo riscuotere rimborsi da parte dell'AIMA ormai da mesi per non dire da anni. E allora si pone questo interrogativo.

Penso che, se l'AIMA non è nelle condizioni favorevoli per poter addivenire a tanto, i confezionatori non anticiperanno l'im-

porto dell'aiuto per cui il prezzo dell'olio di oliva aumenterà di lire 274 circa al litro; ciò andrà a svantaggio innanzitutto dei consumatori che debbono pagare l'olio d'oliva ad un prezzo più elevato, poi della nostra olivicoltura, in quanto con l'olio d'oliva a prezzo pieno il consumatore si orienterà verso oli di semi di estera provenienza, e in terzo luogo dell'AIMA stessa che dovrà accollarsi tutte le spese per l'acquisto dell'olio d'oliva rimasto invenduto e conferito all'organismo di intervento.

Nè si vuol tacere, onorevoli colleghi, che di fronte a tale inettitudine e a tale inefficienza la CEE potrebbe decidere la sospensione dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva. Per tali motivi, tralasciando ogni spirito demagogico, che pure ormai è stato alla base di tutta la discussione avvenuta alla Camera e in parte anche qui al Senato, e con particolare senso di obiettività e di onestà, chiedo su chi, un domani, ricadrà la responsabilità di tutto quello che può succedere per quanto ho detto poc'anzi. D'altro canto, la convenzione finora stipulata dall'AIMA non era frutto di arbitrio e di favoritismo o di « carrozzone », così come è stato detto in quest'Aula, ma trovava la sua origine — come giustamente ha detto il nostro senatore Truzzi — nel regolamento CEE n. 1562 del 1978, che sia all'ottavo comma delle premesse, sia all'articolo 11, secondo comma, riconosce pienamente legittima ed anzi incoraggia, per una più efficace gestione (non per guasti dei quali si è parlato poc'anzi) degli aiuti al consumo, la creazione di un organismo interprofessionale che, come tutti sappiamo, in Francia opera già da una ventina d'anni: il famoso « SEIDO ».

Inoltre occorre aggiungere che l'organismo professionale tanto deprecato, ossia quello della totalità degli aventi diritto all'aiuto CEE, ha dimostrato una notevolissima efficienza essendo di natura privata, e non aveva alcun bisogno di essere sostenuto da uno strumento legislativo. Tutto questo è stato fatto solo per autorizzarlo responsabilmente ai controlli. Nulla toglie che questo incarico non gli venga riconosciuto, ma anche in questo caso l'AIMA deve poter garantire di effettuare i controlli. Mi sono

soffermato solo per un momento a leggere l'atto costitutivo di questo organismo professionale o interprofessionale e ho dovuto riscontrare che molta stampa ha riportato cose completamente distorte, in quanto non si tratta di squallidi interessi personali di qualche parte politica, così come si è voluto far capire anche in quest'Aula; fanno invece parte di questo organismo le associazioni dei produttori, delle quali molte sono ispirate da partiti diversi da quello della Democrazia cristiana; non potete venire a dire perciò, amici miei, che si è trattato di un carrozzone, quando in questo carrozzone erano ormai rappresentati anche alcuni organismi che sono emanazione dei partiti della sinistra del nostro paese! Tra gli altri, avevamo i 12.000 frantoiani, i quali chiedevano e chiedono ancora che questo organismo possa avere vitalità, per quelle preoccupazioni che mettevo a base del mio intervento. A questo punto ritengo di non dovermi dilungare, anche se la documentazione in mio possesso mi indurrebbe ad analizzare i motivi per i quali è sorto l'organismo interprofessionale. Soprattutto, ritengo che ci siano perplessità dinanzi ad alcune questioni basilari. La presenza di alcuni dipendenti, non dimentichiamolo, amici miei (e non parliamo solo del direttore generale o del presidente di questo ente o di questa associazione interprofessionale), dipendenti iscritti regolarmente nelle liste giovanili di collocamento, assunti dall'organismo senza alcun riferimento alla loro colorazione politica e stipendiati senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato, imponeva a noi tutti in questa occasione di salvaguardare i loro diritti.

Concludo invitando il Governo a non volersi fermare a questa soluzione improvvisata, bensì a rendersi seriamente conto del fatto che l'olivicoltura italiana è un bene troppo grande per cui il calpestarlo con soluzioni affrettate e, allo stato, che non offrono garanzie di completo adempimento, è quanto meno un reato di natura politica.

Con queste considerazioni che ho voluto portare all'attenzione del Governo e dell'Assemblea, rinnovo ancora una volta la di-

chiarazione di voto favorevole del partito della Democrazia cristiana.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Signor Presidente, tornando alla mia precedente osservazione relativa all'articolo 1, debbo rilevare, dopo più attenta riflessione, che nell'anomalia del procedimento di approvazione del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento c'è stata senza dubbio una non conversione implicita del decreto-legge n. 160, ma in nessun momento si è provveduto a votare esplicitamente la non conversione.

Ritengo, perciò, che, in sede di coordinamento, la rettifica da me proposta debba essere annullata nel senso di ripristinare la data del 27 luglio 1979, che è quella della decadenza del decreto-legge per decorso del termine di 60 giorni.

P R E S I D E N T E . L'osservazione testè fatta dal senatore Murmura appare senza dubbio fondata e in armonia con il dibattito che si è in precedenza svolto sull'argomento. Pertanto, non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Murmura è accolta.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« **Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo** » (180) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo** », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Ca-

mera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Onorevoli colleghi, non è sfuggito alla Presidenza che, in sede di Commissione, da parte di taluni senatori è stato sollevato il problema della mancata richiesta di parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee su questo disegno di legge.

Al riguardo, la Presidenza osserva quanto segue.

La Giunta per gli affari delle Comunità europee fu, a suo tempo, chiamata ad esprimere il parere: a) sul disegno di legge di approvazione ed esecuzione dell'Atto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, relativo all'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo (n. 550 della VII legislatura); b) sul disegno di legge recante le norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (n. 1340 della VII legislatura).

Nei due casi — in cui si trattò, rispettivamente, di assumere l'impegno di attuare una decisione del Consiglio europeo e di tradurre in pratica l'impegno stesso — fu data puntuale applicazione all'articolo 23 del Regolamento, a norma del quale « spetta alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle comunità europee ».

Nel caso di specie, viceversa, il disegno di legge n. 180 nasce da una iniziativa del Governo italiano, che trae la sua origine proprio dalla mancanza di un accordo, in sede comunitaria, sulla materia che forma oggetto del provvedimento. Sicchè l'atto al nostro esame non rientra tra quelli previsti dal primo comma del citato articolo 23 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, questo disegno di legge n. 180, che stamane ha licenziato la 1ª Commissione, vuole conseguire risultati di chiarezza per il trattamento economico degli eletti del Parlamento europeo.

La Commissione ha introdotto emendamenti rivolti appunto a conferire questa maggiore chiarezza, anche se non può non

ricordare come, attraverso questo provvedimento legislativo, vengono riconosciuti ai parlamentari europei benefici cui i parlamentari non europei non hanno finora accesso. Questo non significa una invocazione di ulteriori miglioramenti economici o di miglioramenti nel trattamento economico per i parlamentari nazionali, quanto la richiesta di una maggiore fornitura di servizi, cosa su cui anche la Commissione si è stamane soffermata nel convincimento che il lavoro svolto dai parlamentari nazionali meriti questo ulteriore riconoscimento.

Il disegno di legge stabilisce per gli eletti al Parlamento europeo un trattamento economico pari a quello che vi è per i parlamentari nazionali; fissa per i parlamentari nazionali e per i consiglieri regionali eletti al Parlamento europeo la non cumulabilità delle predette indennità con altre, mentre possono godere di ulteriori benefici relativamente ad indennità che fanno carico alla CEE per spese di trasporto, soggiorno, viaggi, telefono, segreteria, per assistenza sanitaria e per assicurazioni. Il disegno di legge sottopone tutte le indennità al medesimo trattamento fiscale e tributario previsto per i parlamentari nazionali; stabilisce la concessione della carta di libera circolazione sull'intera linea ferroviaria della Repubblica; consente, modificando un articolo dello statuto dei lavoratori, l'aspettativa non retribuita per i soli lavoratori, dimenticando con eccessiva fretta i problemi recentemente insorti circa la situazione giuridica ed i problemi economici degli impiegati e dei funzionari dello Stato.

Ritengo che il provvedimento, così come licenziato dalla Commissione, meriti per ovvie ragioni di opportunità e di equità una sollecita approvazione, anche se il relatore non può non auspicare per l'intera materia e con criteri di analogia, tenendo conto anche di quello che avviene per i parlamentari degli altri paesi della Comunità, una considerazione globale da parte delle Camere. Il relatore ritiene contemporaneamente che su questo argomento, sui rapporti tra il Parlamento europeo e i singoli parlamenti nazionali debba questa nostra Assemblea ampiamente discutere per creare canali di rac-



cordo idonei ad affrontare con maggiore serietà e severità i problemi connessi, soprattutto per creare nella opinione pubblica della nostra Repubblica una convinzione diversa del ruolo, della funzione, del significato del Parlamento europeo, di questo primo Parlamento europeo eletto a suffragio universale.

Con queste considerazioni raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Procacci.

Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Romanò. Ne ha facoltà.

**R O M A N Ò .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questa la prima occasione che ci si presenta dopo le elezioni per parlare del Parlamento europeo, anche se il disegno di legge che abbiamo in esame e che ci offre questo spunto ha un contenuto molto particolare, cioè il trattamento dei parlamentari, ed è apparentemente di modesto significato politico.

Non possiamo dimenticare però che abbiamo alle spalle una campagna elettorale che in Italia, anche se in quei mesi avevamo altre e molto inquiete gatte da pelare, ha visto una forte mobilitazione dell'opinione pubblica e dell'elettorato, tanto è vero che la nostra percentuale di votanti è risultata la più alta di tutti in Europa. In compenso in altri paesi, per esempio in Francia, c'è stato un dibattito sui poteri del nuovo Parlamento molto duro, impegnato, in cui evidentemente si affrontavano i reali contenuti politici dell'avvenimento anche nei loro riflessi sulla politica nazionale. Questo dibattito da noi deve essere ancora avviato, anche perchè l'unanime consenso, l'approccio positivo alla crescita della nuova istituzione sovranazionale e il comune auspicio per l'allargamento dei suoi poteri non sono usciti finora da una certa genericità.

Noi tutti certo ci auguriamo che l'elezione diretta del Parlamento avvii un processo

di reale integrazione politica dell'Europa, processo di cui possiamo soltanto prevedere che sarà certamente lungo e difficile e che andrà continuamente alimentato di significati, che a loro volta dovranno essere continuamente rinnovati. Un significato che possiamo individuare fin d'ora e al quale quindi dobbiamo agganciare ogni nostro discorso deriva dal rapporto tra i parlamentari europei e l'elettorato, rapporto che finora era mediato dalle istituzioni nazionali, mentre adesso è diventato un rapporto diretto.

Questo pone certamente un problema di *status* del parlamentare europeo che va affrontato; e sarebbe logico — almeno così si potrebbe pensare — che ad affrontarlo fosse lo stesso Parlamento europeo eletto; tuttavia è comprensibile che prima di arrivare al pieno funzionamento dell'istituzione ci sia una fase transitoria. In questa fase transitoria si colloca proprio il provvedimento che abbiamo in esame, perchè per il trattamento (soprattutto economico) del parlamentare sono stati delegati i singoli governi nazionali e questo disegno di legge affronta in parte il problema: dico in parte perchè l'argomento dello *status* del parlamentare non si esaurisce nel trattamento economico. E penso (non so se qui i rappresentanti del Governo possono dire qualche cosa in proposito) che sarebbe stato opportuno sforzarsi di fare subito qualcosa di più e cioè puntare fin d'ora su un provvedimento più complesso, da cui però uscisse delineato il concreto quadro normativo e operativo per l'attività del parlamentare e per l'esercizio del suo mandato.

Credo intanto che il parlamentare europeo abbia diritto almeno alle stesse condizioni di noi parlamentari nazionali, perchè anch'egli ha un collegio, anzi un collegio di gran lunga più vasto del nostro e quindi spesso più eterogeneo, con intrecci di situazioni e di problemi diversi. Dico questo come indicazione generica, astenendomi dall'entrare nei particolari, nei problemi specifici che riguardano la costituzione di questo quadro operativo, problemi che in parte possono essere risolti per legge, in parte anche diversamente.

So per certo che, per esempio, i parlamentari della 5ª circoscrizione non possono con la tessera di libera circolazione ferroviaria prevista dal disegno di legge spostarsi all'interno della loro stessa circoscrizione perchè non si va in treno dalla Sicilia alla Sardegna.

Ripeto: sono problemi risolvibili in parte per legge e in parte per vie diverse, parte attribuibili all'iniziativa del Governo, parte invece a iniziative delle presidenze delle Camere: per esempio una tessera di riconoscimento che permetta quanto meno l'accesso ai palazzi delle Camere, cosa che oggi non è consentita a chi è soltanto ed esclusivamente parlamentare europeo senza essere o essere stato in precedenza parlamentare nazionale.

Certo, si tratta di problemi molto modesti, ma qualcuno ci dovrà pur pensare. È chiaro che la definizione dello *status* del parlamentare europeo ha valore anche e soprattutto come segnale di come si garantisce, di come avanza la democratizzazione dell'istituzione parlamentare e di come si favorisce la sua integrazione nella comunità sociale e culturale europea.

Faccio un esempio: la questione dell'immunità è prevista dai trattati di Roma; ma i trattati di Roma non prevedono l'autorizzazione a procedere ed è chiaro che il problema va posto.

Noi qui raccomandiamo — parlo a nome del mio Gruppo — al Governo, al di là degli adempimenti particolari che sono previsti dal disegno di legge e di altri cui ho fatto cenno nel mio intervento, di fare attivamente opera di stimolo presso il Consiglio europeo perchè l'esistenza del Parlamento si avvii secondo questi orientamenti di fondo. Il potenziamento, l'efficacia politica, la capacità di prendere decisioni passano attraverso la responsabilizzazione e l'impegno dei singoli parlamentari che a loro volta derivano autorità e peso dal rapporto col retroterra popolare di cui portano la rappresentanza.

L'ultima questione è quella delicata, difficile e controversa dei rapporti tra parlamentari europei e Camere nazionali. Questo è un problema che nel pensiero degli europei-

sti teorici non esiste perchè il Parlamento europeo è del tutto autonomo. È però un problema che esiste nella concretezza delle situazioni e delle attività quotidiane e va quindi preso in esame almeno per vedere se sia opportuno ipotizzare una eventuale maggiore o minore formalizzazione di questi rapporti. Sappiamo per esempio che gli inglesi hanno già studiato e attuato (non ho notizie specifiche sulla cosa, ma si possono facilmente avere) una loro formula secondo la quale c'è una commissione mista tra parlamentari europei e parlamentari nazionali. Anche in Italia si parla di proposte in questa direzione da parte di vari Gruppi.

Per nostro conto noi auspichiamo un sollecito e serio esame del problema in modo da non arrivare anche questa volta, come spesso ci accade, buoni ultimi.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Granelli. Ne ha facoltà.

**G R A N E L L I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, pochissime considerazioni dal momento che condivido l'illustrazione che del provvedimento ha appena fatto il relatore. Vorrei soltanto ricordare a questa Assemblea la portata e al tempo stesso i limiti di questo provvedimento la cui origine nasce principalmente dalla difficoltà, incontrata in sede di Comunità economica europea, di stabilire in maniera uniforme sia lo stato giuridico del parlamentare europeo, sia il trattamento economico.

Originariamente la relazione ministeriale che accompagnava questo provvedimento faceva riferimento al fatto che sulla base di una direttiva della Comunità gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere con atto legislativo proprio alla regolamentazione di questo trattamento.

Questa affermazione è ambigua ed è bene che vi sia invece chiarezza in quanto non esiste direttiva da parte della Comunità su questo punto: esiste soltanto la constatazione che nei mesi precedenti le elezioni a suffragio universale diretto il Consiglio della Comunità non si è trovato d'accordo, dopo un lungo lavoro di mediazione e di dibattiti

to, sull'argomento per giungere ad una soluzione unitaria.

Perchè dico questo? Perchè non dobbiamo dare l'impressione, almeno per quanto ci riguarda, che con questo provvedimento tendiamo ad accantonare una questione che invece rimane aperta nel Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, nel dovere di definire meglio la sua figura sovranazionale ed esercitare con coerenza i suoi poteri, deve mettere ordine e chiarezza anche nello stato giuridico del parlamentare europeo e nel suo conseguente trattamento economico. Si può paradossalmente anche dire che questa uniformità di trattamento potrebbe verificarsi sui livelli più bassi, che sono quelli italiani e inglesi, tanto per ricordarlo a nostra memoria, ma certo è che in caso contrario, anche dal punto di vista della funzione del Parlamento, le delegazioni dei singoli paesi resterebbero una somma di entità nazionali e non dei membri di un'Assemblea sovrana che deriva la sua autorità anche dall'indipendenza verso i Governi nazionali.

Quindi voglio sottolineare che questo provvedimento è un provvedimento transitorio, congiunturale, che giustamente definisce con maggiore chiarezza, per quanto riguarda il lavoro della Commissione, il trattamento economico dei parlamentari europei sulla base del principio della eguaglianza col parlamentare nazionale, della non cumulabilità dei trattamenti economici, ma lascia del tutto impregiudicata la possibilità che sul piano europeo il nostro Governo si faccia portatore di una sollecita definizione, in maniera più organica, di questo problema.

Da questo punto di vista credo che non vi possa essere dubbio che la portata del disegno di legge è limitata per quanto riguarda la seconda ed ultima questione che vorrei brevemente considerare, cioè quella della necessità di garantire, proprio per la funzione che il Parlamento europeo viene a svolgere, un maggiore raccordo tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

Sarebbe stato del tutto sbagliato porre in questo provvedimento una questione di così vasto respiro giuridico e costituzionale, ma

la questione rimane soprattutto per il fatto che il Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto ha positivamente allargato l'area dei parlamentari che non godono di doppio mandato e quindi ha stabilito in concreto una maggiore autonomia del Parlamento europeo rispetto ai Parlamenti nazionali. Ma questa maggiore autonomia, derivante da una sovranità diretta del popolo, potrebbe anche presentare il rischio di una separazione quasi organica tra gli interessi nazionali e la loro proiezione comunitaria ove mancassero gli strumenti istituzionali e giuridici concreti per garantire un collegamento, soprattutto nelle materie di competenza, tra il Parlamento europeo e il Parlamento nazionale.

In tutti i paesi della Comunità sono allo studio formule congeniali rispetto al tipo di ordinamento che regge questi paesi; nel nostro si tratterà di fare uno sforzo di aderenza ai nostri principi costituzionali, ma certo è che il dialogo, il raffronto, la collaborazione su materie di grande importanza tra i Parlamenti nazionali, perchè non cadano in visioni provincialistiche dei loro problemi, e il Parlamento europeo, perchè non diventi un'accademia troppo sganciata dai problemi concreti, consentiranno di veder risolto un problema così rilevante con la presentazione di opportuni provvedimenti legislativi che discuteremo a suo tempo.

Concludendo, signor Presidente, devo dire che l'adesione mia e del nostro Gruppo al provvedimento stesso è data nello spirito che ho ricordato, cioè del carattere limitato e transitorio che queste misure hanno e con l'impegno politico di contribuire, insieme ad altri Gruppi del Parlamento italiano, ad affrontare in maniera più organica la questione degli strumenti istituzionali del raccordo tra il Parlamento europeo e il Parlamento nazionale.

Voglio aggiungere soltanto che, in attesa di dare una definizione più organica a questo problema del coordinamento tra assemblee per loro natura sovrane, bisognerà fare ogni sforzo per aumentare comunque i contatti tra Gruppi parlamentari, tra rappresentanti del Parlamento europeo e rappre-

sentanti del Parlamento nazionale e per questa ragione non credo che debbano essere visti come privilegi quelli che sono, invece, gli strumenti per l'esercizio di una funzione politica assai importante: quella di aiutare, favorire il parlamentare europeo, anche nella fase transitoria in attesa di una definizione legislativa, a disporre degli strumenti necessari per mantenere i contatti con il Parlamento nazionale. Quelli indicati sono certamente alcuni dei mezzi per consentire il pieno soddisfacimento di questo mandato.

Con queste precisazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, confermo il parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**M U R M U R A ,** *relatore.* Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**B R E S S A N I ,** *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il relatore e i senatori intervenuti nel dibattito hanno chiaramente messo in evidenza i contenuti, il significato e i motivi ispiratori di questo provvedimento.

Certo si tratta di un provvedimento che ha un suo contenuto limitato. Esso è volto a disciplinare il trattamento economico dei parlamentari europei, facciano o non facciano parte del Parlamento nazionale o di un consiglio regionale. Un contenuto limitato che non investe quindi tutte le situazioni giuridiche che concorrono a definire lo *status* del parlamentare. Sarà necessario provvedere altrimenti, con un provvedimento legislativo o anche con misure che appartengano all'autonomia delle singole Camere, per giungere a una parificazione dello *status* giuridico del parlamentare nazionale con quello del parlamentare europeo. Dicevo quindi del contenuto limitato di questo prov-

vedimento e, come sottolineava il senatore Granelli, di una sua natura intrinsecamente transitoria.

È nell'auspicio di tutti che il Parlamento europeo definisca il trattamento dei parlamentari europei per il significato politico che una deliberazione di questo genere avrebbe. Per intanto i Parlamenti nazionali provvedono a disciplinare il trattamento dei parlamentari europei, corrispondendo ad essi un'indennità mensile pari a quella che viene corrisposta ai parlamentari nazionali. C'è quindi un obiettivo di parità di trattamento tra i parlamentari nazionali e i parlamentari europei che si persegue attraverso questo provvedimento; e ciò che è evidente quanto all'indennità mensile vale anche per gli altri benefici, accessori rispetto all'indennità mensile. Di questi benefici accessori, che sono a carico del bilancio della Comunità europea, ci occupiamo in questa sede solo per prevedere che essi possano cumularsi alle indennità che vengono corrisposte ai parlamentari nazionali, queste ultime per l'assolvimento del mandato nazionale.

Con queste osservazioni il Governo ritiene di doversi associare all'auspicio fatto dal relatore che questo provvedimento riceva sollecitamente, attraverso il voto del Senato, la sua definitiva approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R ,** *segretario:*

#### Art. 1.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato ».

(È approvato).

#### Art. 3.

I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo hanno diritto all'assistenza sanitaria nelle forme e con le modalità previste per i membri del Parlamento nazionale. Agli stessi rappresentanti è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

*Sostituire il primo periodo con il seguente:*

« I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo hanno diritto, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, all'assistenza sanitaria secondo forme e modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità ».

3.1 BONIFACIO

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
« e un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze ».

3.2 BEVILACQUA, AMADEO, COCO, SANTALCO, SIGNORELLO, MANENTE COMUNALE, RIGGIO, ROMANÒ, BRANCA

B O N I F A C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato tende ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo in una materia assai delicata, sembrando a me che l'attuale lettera dell'articolo 3 del decreto-legge possa porre una grave questione di principio ed un rilevante problema di legittimità costituzionale. L'articolo 3 afferma che i rappresentanti dell'Italia in seno al Parlamento europeo hanno diritto all'assistenza sanitaria nelle forme e con le modalità previste per i membri del Parlamento nazionale.

Se l'interpretazione di questa norma, come la sua lettera sembra suggerire, significa che quanto è previsto nel Regolamento delle singole Camere nazionali viene esteso ai parlamentari europei ci troviamo di fronte ad una duplice questione di legittimità costituzionale. La prima è questa: una legge impone alle singole Camere un onere nei con-

fronti di soggetti che alle Camere non appartengono. La seconda: si tocca la potestà regolamentare delle singole Camere. Credo che dobbiamo in questa occasione riaffermare la intangibilità del principio dell'autonomia delle due Camere appunto con un emendamento che attribuisca al Governo il potere di disciplinare la materia con proprio decreto. E quello che è importante è anche l'inciso « per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria », perchè la normativa comunitaria vigente copre già una parte della materia assistenziale. Questo è il motivo per il quale nel mio emendamento non si vede riprodotta, sia pure per analogia, la formulazione letterale « nelle forme e con le modalità previste per i membri del Parlamento nazionale »: proprio perchè il Governo nell'esercitare questo potere deve tenere conto della normativa comunitaria e della variazione che questa normativa può subire nel tempo.

B E V I L A C Q U A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B E V I L A C Q U A . Onorevole Presidente, non spenderò molte parole per l'emendamento 3.2 perchè mi pare che si illustri da sè. Sulla base anche delle considerazioni portate qui dall'amico senatore Romanò e dal senatore Granelli mi pare che sia il caso di prevedere che ai parlamentari europei sia consentita la possibilità di questo contatto con Roma, con i Gruppi e con il Parlamento nazionale. Non si può oggi, e peraltro con una norma transitoria, emarginare il parlamentare europeo e metterlo nella impossibilità di raggiungere Roma tutte le volte che lo debba o lo possa fare.

A prescindere dall'invocata eguaglianza dei diritti fra il parlamentare europeo e quello nazionale, l'emendamento, appunto perchè aggiuntivo all'articolo 3, si limita a chiedere che venga concesso al parlamentare europeo un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze, in modo da consentire ai parlamentari stessi, indipendentemente dai viaggi che fanno per raggiungere la sede assembleare, di

venire a Roma. Vero è che il Parlamento europeo rimborsa le spese di viaggio dalla residenza alla sede assembleare. Però si deve considerare che il parlamentare per prendere contatto con il Parlamento nazionale deve sostare qui a Roma nel periodo della sessione per cui è stato convocato.

Per questi motivi, onorevole Presidente, credo di poter insistere perchè l'Assemblea approvi questa ulteriore, seppure assai limitata concessione ai parlamentari europei.

A G R I M I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che condivido nella sostanza gli emendamenti proposti all'articolo 3. Credo però che ci sia bisogno di qualche chiarimento di carattere formale.

I due emendamenti si presentano un po' contraddittori dal punto di vista formale. E giustamente il senatore Bonifacio ha sostenuto l'inopportunità di collegare il trattamento sanitario dei parlamentari europei al trattamento sanitario dei parlamentari nazionali poichè si tratta di normativa di ciascuna delle Camere, con riferimento, anche, ai rispettivi bilanci. Invece le spese per i 40 biglietti aerei da concedere — ed è giusto — ai parlamentari europei, se si appoggiassero allo stanziamento di spesa previsto per i parlamentari nazionali in ciascuno dei due rami del Parlamento, contrasterebbero con il principio prima richiamato, secondo il quale non si può estendere un trattamento previsto da una normativa e da una spesa relativa nel bilancio di ciascuna Camera attraverso una norma di questo genere. Mentre giustamente il senatore Bonifacio ha fatto riferimento, per l'assistenza sanitaria, a norme che coinvolgono anche il Ministero della sanità, cioè il Governo italiano, per la stessa ragione il carico dei biglietti (e forse quaranta sono anche pochi) ricade sull'amministrazione dei trasporti che non può agire attraverso il Senato o attraverso la Camera, in quanto questi due bilanci hanno una loro autonomia.

P R E S I D E N T E . Senatore Agrimi, tutti gli oneri sono a carico del bilancio dello Stato.

A G R I M I . Ma il bilancio dello Stato, come lei sa, prevede uno stanziamento globale per il Senato ed uno per la Camera, quindi non si può su quello stanziamento globale fare delle leggi particolari.

P R E S I D E N T E . Non è esattamente così, ma continui pure.

A G R I M I . È una mia opinione, ma ho l'impressione che, come nell'emendamento Bonifacio è previsto che l'assistenza sanitaria debba realizzarsi con norme che comportano anche l'intervento del Ministero della sanità, così pure l'emendamento riguardante le facilitazioni di viaggio dovrebbe prevedere norme da stabilirsi d'intesa con il Ministero competente che deve accollarsene l'onere. Ad esempio, credo che i quaranta viaggi vadano oltre l'onere dei 500 milioni previsto da questa legge, onere che, quindi, dovrebbe essere portato a 510-520 milioni o a quello che è, comunque, necessario per coprire la spesa prevista dall'emendamento Bevilacqua.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Dichiaro parere favorevole per entrambi gli emendamenti. Sul 3.1 la Commissione è d'accordo, sia perchè con questa norma vengono ad essere rispettati quei valori costituzionali e di principio cui si è fatto lungamente cenno anche stamane in Commissione, sia perchè si evitano a seguito dell'imputazione dell'onere al Ministero della sanità, alcune preoccupazioni nascenti da trattamenti differenziati che il servizio sanitario nazionale non consente nè prevede.

Sono favorevole anche al secondo emendamento nella convinzione che la spesa relativa faccia carico sul finanziamento di cui all'articolo 6 della legge e che, se dovessero verificarsi novità, le note di variazione, pur

con tutte le vicissitudini che esse comportano, potranno benissimo sanare la eventuale maggiore spesa.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A proposito di entrambi gli emendamenti osservo, signor Presidente, che l'articolo 6 prevede che all'applicazione di questa legge provvede il Ministro del tesoro, al quale sono attribuiti compiti inerenti all'attuazione della legge stessa, compiti che saranno espletati dalla direzione generale del tesoro. Ricordo questo, a proposito dell'emendamento Bonifacio; vorrei chiedere al presentatore dell'emendamento se non ritiene opportuno prevedere il concerto tra il Ministro della sanità e quello del tesoro nell'emanazione del decreto che disciplina l'assistenza sanitaria da erogare a carico del bilancio dello Stato.

Circa l'emendamento 3.2, osservo che ove esso venisse accolto bisognerebbe apportare le conseguenti modifiche all'articolo 6 per quanto concerne la copertura. Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 3.1 e mi rimetto all'Assemblea per quanto concerne il 3.2.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, con riferimento alle sue osservazioni sull'emendamento 3.2, mi sembra che il Governo dovrebbe quantificare esattamente i maggiori oneri.

B E V I L A C Q U A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B E V I L A C Q U A . Onorevole Presidente, non credo che sia necessario quantificare l'onere. Assieme al senatore Carollo e al sottosegretario Erminero avevamo già esaminato questo aspetto: la disponibilità di bilancio c'è; si tratterà solo di operare un maggiore prelievo e pertanto credo che non occorra quantificare in questa sede. Semmai occorre dare delega al Ministro del tesoro affinché apporti le necessarie modifiche.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere il suo parere sulla questione.

**E R M I N E R O , sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di fare una quantificazione media del prezzo dei biglietti che possono essere utilizzati dagli 81 parlamentari europei. Considerando che si tratta di 40 biglietti per 81, si tratta di 3.240 biglietti come quota massima che possono essere considerati al prezzo medio di 50.000 lire. Si tratta di circa 160 milioni, per cui possiamo fissare un margine discrezionale di 200 milioni, modificando pertanto da 500 a 700 milioni la variazione al capitolo 6854 che riguarda il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

**P R E S I D E N T E .** In tal senso, signor Sottosegretario, lei presenta un emendamento?

**E R M I N E R O , sottosegretario di Stato per il tesoro.** Esatto, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bonifacio, il cui testo, a seguito della modifica introdotta dal presentatore, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo, risulta così formulato:

*Sostituire il primo periodo con il seguente: « I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo hanno diritto, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, all'assistenza sanitaria secondo forme e modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro ».*

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**P A C I N I , segretario:**

**Art. 4.**

Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

*(E approvato).*

**Art. 5.**

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'indennità mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non è cumulabile con l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'espletamento del mandato regionale.

*(E approvato).*

**Art. 6.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.



La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi « spesa obbligatoria », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.

Alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato dal Governo l'emendamento 6.1 tendente a sostituire alle parole: « 500 milioni » le altre: « 700 milioni ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**S T E F A N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S T E F A N I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge. Riteniamo che il provvedimento sia necessario ed urgente per assicurare il pieno assolvimento del mandato ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo. Riteniamo giusto che l'indennità mensile sia pari a quella percepita dai membri del Parlamento nazionale, alla quale si aggiunge l'indennità di diaria fissata dal Parlamento europeo per la partecipazione ai suoi lavori.

Come è già stato rilevato nel corso della discussione, tutto questo mette in evidenza

il fatto che si dovrà pervenire al più presto ad un migliore raccordo e ad una più stretta collaborazione tra Parlamento europeo e Parlamento nazionale e con gli stessi rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, affrontando nell'ambito di tale collaborazione anche la questione relativa alla disparità di trattamento tra i parlamentari dei vari paesi.

Infine riteniamo che le modifiche apportate questa mattina, che sono di carattere formale, dalla 1ª Commissione, rendano più chiari e precisi i criteri che stanno alla base del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

### Sui lavori del Senato

**P R E S I D E N T E .** La Camera dei deputati non ha ancora trasmesso il disegno di legge recante nota di variazione al bilancio dello Stato per il 1979, iscritto al terzo punto dello schema dei lavori dell'Assemblea dal 1º al 3 agosto 1979.

L'esame del suddetto provvedimento — che dovrà essere assegnato in sede referente alla 5ª Commissione permanente con il parere di tutte le altre Commissioni — non potrà, pertanto, aver luogo nella settimana corrente.

Poichè sono stati esauriti gli altri argomenti iscritti nello schema dei lavori, le sedute previste per domani, giovedì 2 agosto, e dopodomani, venerdì 3 agosto, non avranno più luogo.

### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

M I T T E R D O R F E R , *segretario:*

VIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che il 16 luglio 1979 la direzione della « Manifatture cotoniere meridionali », in attuazione del piano di risanamento predisposto dalla « Lanerosi », ha deciso la chiusura dello stabilimento di Nocera e la messa in cassa integrazione guadagni di 250 operai e 20 impiegati;

considerato che, da notizie apprese dalla stampa, risulta che, nei giorni successivi alla chiusura, sarebbe stata raggiunta un'intesa tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali e che tale accordo prevede, oltre alla messa in cassa integrazione a rotazione di un notevole numero di lavoratori (150), la realizzazione di due iniziative sostitutive nel settore della produzione di filati di amianto e di cordami da pesca, che potranno dare occupazione soltanto a 150 persone su un totale di 450 lavoratori coinvolti nel piano di ristrutturazione della società,

l'interpellante chiede di conoscere:

in che modo l'ENI intenda mantenere l'impegno, a suo tempo sottoscritto ed ora confermato, per il mantenimento dei livelli occupazionali nella zona di Salerno, assicurando soluzioni alternative per tutti i lavoratori;

quali garanzie abbia fornito l'ENI per una rapida realizzazione delle iniziative già individuate e quali tempi si prevedano per il completamento dell'intero programma.

(2 - 00021)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M I T T E R D O R F E R , *segretario:*

BOLDRINI, MARGOTTO, TOLOMELLI, PECCHIOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde a verità quanto è stato ripetutamente affermato, e cioè che, per l'acquisto degli aerei «C-130 Hercules» della « Lockheed », non si è provveduto a suo tem-

po nei vari contratti ad includere la fornitura di pezzi di ricambio necessari per la normale manutenzione degli aerei stessi, per cui attualmente per far volare i « C-130 » si è ricorsi sistematicamente allo smantellamento di alcuni apparecchi per recuperare da questi le parti di ricambio necessarie alla normale manutenzione, sicchè la linea operativa dei « C-130 » in funzione è stata ridotta complessivamente a 5 o 6 unità al massimo.

(3 - 00099)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere tutte le circostanze della morte di 3 bambine, ospiti di una colonia estiva, nel litorale di Terracina, e in particolare:

l'assistenza assicurata ai bambini in dette colonie e, specialmente, quella adottata dalla colonia, di cui le tre bambine facevano parte, la mattina dell'incidente;

le attrezzature di soccorso a mare nella zona e quelle di pronto intervento in caso di incidenti sul litorale;

le ragioni del ritardo dell'autoambulanza e se è vero che l'autoambulanza non era dotata di apparati per fornire ossigeno;

le ragioni per le quali, per soccorrere 6 bambine, è stata mandata — come sembra dalle notizie di stampa — una sola ambulanza e, per di più, con grave ritardo e priva delle dotazioni essenziali.

(3 - 00100)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che lo hanno personalmente indotto a vietare, « per ragioni di ordine pubblico », una manifestazione-concerto indetta, per sabato 28 luglio 1979, dai « comitati 7 aprile » a Roma, in Villa Pamphili.

Per sapere, inoltre, se è vero:

che la manifestazione-concerto era stata regolarmente notificata al locale Commissariato di zona fin dal mercoledì precedente;

che per il carattere di festa e di manifestazione concertistica, inquadrata nelle manifestazioni estive nei punti verdi del comune di Roma, e per il luogo di svolgimento, la manifestazione stessa dava le massime ga-

ranzie di controllabilità, proprio ai fini di ordine pubblico;

che l'assessore comunale Nicolini aveva ritenuto di concedere le relative autorizzazioni per l'uso di una parte di Villa Pamphili e non aveva posto ostacoli all'inserimento del concerto nel quadro delle manifestazioni estive del comune di Roma, con ciò ritenendo che tale manifestazione non era di intralcio allo svolgimento dei contemporanei programmi previsti dal comune stesso;

che, essendone venuta a conoscenza fin dal mercoledì precedente, la Questura di Roma ha atteso la giornata di sabato per notificare agli organizzatori il divieto, motivato con ragioni di ordine pubblico, cioè nella giornata stessa in cui la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi e dopo che ne era stata annunciata la convocazione con manifesti diffusi in tutta Roma, quando non esisteva la pratica possibilità, da parte degli organizzatori — anche se lo avessero voluto — delle altre forze politiche e dei giornali, di portare a conoscenza il pubblico dell'intervenuto divieto della Questura;

che, completamente all'oscuro di quanto era stato deciso dalla Questura, nel pomeriggio di sabato molte centinaia di persone che affluivano a Villa Pamphili per partecipare al concerto, e molte altre centinaia che vi affluivano, invece, per passeggiare nel parco o per assistere ad altre contemporanee manifestazioni organizzate dal Comune, ne sono state impedito da reparti di carabinieri in assetto di guerra e con mitra spianati;

che sono avvenute alcune cariche che hanno coinvolto anche cittadini che non si recavano al concerto, e che, inoltre, per effetto del divieto, altre manifestazioni di protesta, fortunatamente mantenute tutte in limiti pacifici, hanno avuto luogo in quartieri vicini;

che, dopo colloqui telefonici con il Ministro, una delegazione radicale, facendosi interprete delle preoccupazioni già espresse verbalmente al Ministro stesso, presentava alla Questura una richiesta di autorizzazione della manifestazione a nome del Partito radicale del Lazio e del Gruppo parlamentare della Camera dei deputati tramite il segretario del Lazio, Rosa Filippini, ed i de-

putati Roccella e Tessari, e che tale richiesta veniva respinta « in quanto rivolta ad eludere il divieto della Questura ».

Se tutte queste circostanze rispondono — come rispondono — a verità, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se i motivi di ordine pubblico dipendevano soltanto da una valutazione ideologica della Questura e del Ministero in ordine alle valutazioni di merito espresse dagli organizzatori della manifestazione-concerto sull'istruttoria riguardante gli arrestati del « 7 aprile » ed ai fini che gli stessi proclamavano di perseguire (« liberazione dei prigionieri politici »);

2) se non ritiene che tali valutazioni e tali fini, anche se non condivisi e magari non condivisibili, siano perfettamente legittimi se perseguiti nel rispetto della legge e con metodi non violenti, e che, pertanto, il divieto opposto alla manifestazione-concerto abbia un carattere fortemente discriminatorio, oltrechè pretestuoso;

3) se non ritiene, altresì, che, data la dinamica del divieto, il modo e le circostanze in cui è stato deciso e notificato, nell'impossibilità di informarne, non solo gli interessati, ma, più in generale, il pubblico, esso divieto contenesse in sé i presupposti dei peggiori pericoli per l'ordine pubblico;

4) se non ritiene, inoltre, che il divieto di manifestare legittimamente e pacificamente rafforzi la tesi di coloro che sostengono che lo Stato repubblicano si muove ormai fuori della Costituzione e al di fuori e contro ogni garanzia di diritto, rafforzando, altresì, fra centinaia o migliaia di ragazzi (che, non potendo andare in vacanza, erano convenuti in una villa del centro ad una manifestazione concertistica), l'opinione che non si possa praticare nessuna opposizione per le vie legali, ampliando così l'area di coloro che credono che l'unica strada praticabile sia quella della clandestinità e della illegalità, e magari del terrorismo, e, comunque, concorrendo ad ampliare l'area della protesta, della rivolta e della disperazione;

5) se non ritiene, infine, di non dover insistere con detti sistemi che hanno già contrassegnato il fallimento della politica del suo predecessore e che hanno determi-

nato, non il miglioramento dell'ordine democratico nella città di Roma, ma, a lungo, una situazione di disordine, contrassegnata, purtroppo, anche da eventi luttuosi e drammatici per l'intera città.

(3 - 00101)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i motivi che lo hanno indotto a comunicare alla Pretura di Rovereto, con telegramma in data 20 luglio 1979, che i cancellieri degli Uffici giudiziari, in occasione di raccolte di firme per referendum popolari o iniziative legislative popolari provinciali, potevano ritenersi autorizzati ad effettuare le relative operazioni di autenticazione anche fuori delle sedi dei loro Uffici (semprechè non in orari di lavoro), ma soltanto se le operazioni stesse si svolgessero in luoghi chiusi e non all'aperto;

su quali motivazioni si fonda la distinzione fra luoghi chiusi e luoghi aperti, una volta che è stato riconosciuto il diritto dei cancellieri di assolvere il loro ufficio fuori delle sedi giudiziarie;

se non ritiene eccessiva la pretesa di limitare, con un telegramma, l'esercizio di fondamentali diritti pubblici costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini, in una materia che non può, pertanto, che essere affidata alla certezza del diritto ed all'espressa regolamentazione della legge, e se non ritiene, quindi, di essersi indebitamente ingerito nella sfera delle autonome funzioni di ufficiali pubblici, funzioni, anche queste, determinate direttamente dal dettato della legge;

se non ritiene, inoltre, di avere abusato del suo potere di Ministro, a fini di parte, per intralciare lo svolgimento delle procedure necessarie per la promozione delle seguenti iniziative referendarie e legislative popolari:

1) proposta di referendum popolare abrogativo della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento, n. 13 del 13 marzo 1978, concernente gli asili-nido;

2) proposta di referendum popolare abrogativo di norme della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento, concer-

nenti finanziamenti alle scuole private per l'infanzia;

3) proposta di legge di iniziativa popolare per l'indizione di un referendum consultivo sul requisito della residenza ininterrotta per 4 anni, nel territorio della provincia, per l'esercizio del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio provinciale e del Consiglio regionale (requisito previsto dalla relativa legge elettorale).

(3 - 00102)

POLLIDORO, BUZIO, MARTINO, TRIGLIA. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Premesso che il gruppo « Montedison » ha improvvisamente deciso di mettere in liquidazione, all'inizio del normale periodo di ferie, la IMES di Alessandria (azienda del settore meccano-tessile), dopo avere disatteso per 8 anni gli impegni assunti per la riconversione e la diversificazione produttiva dell'azienda, gli interroganti chiedono al Ministro:

di farsi interprete delle esigenze dei lavoratori e dell'economia della provincia di Alessandria, già duramente colpita da numerose crisi aziendali, invitando il gruppo « Montedison » a ritirare il provvedimento di liquidazione adottato senza dare alcuna informazione preventiva alle organizzazioni sindacali ed alle istituzioni locali e regionale;

di far conoscere il piano di ristrutturazione del gruppo « Montedison » in tutte le sue parti, affinché siano posti in primo piano i problemi di risanamento di aziende ad alto livello tecnologico ed elevata professionalità della manodopera, come la IMES, al fine di contrastare la crisi economica e porre su basi più sane lo sviluppo industriale del Paese.

(3 - 00103)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Le recenti nuove autorizzazioni a ditte private — pur meritevoli di rispettosa attenzione nel vigente sistema di economia di mercato — per il trasporto tra la Calabria e la Sicilia, conseguenti al notevole ingorgo automobilistico a Villa San Giovanni ed a

Messina, ripropongono l'attenzione su una diversa e più ampia ristrutturazione del servizio pubblico sullo Stretto e tra le due regioni, sia attraverso la costruzione del ponte, sia attraverso nuovi scali (Vibo Valentia-Milazzo), sia a mezzo di una maggiore attrezzatura e di una meno defatigante organizzazione.

Su tale grave problema, l'interrogante chiede di conoscere il parere del Governo.

(3 - 00104)

**BUSSETI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi non sia stato ancora emanato il decreto ministeriale di revisione dei salari convenzionali dei marittimi, ai fini delle determinazioni contributive per gli infortuni e conseguenti prestazioni in favore dei marittimi infortunati.

Sta di fatto che l'adempimento, pur promesso in più occasioni, sia ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi e sia a quelli delle associazioni armatoriali, nonostante siano decorsi ormai circa 5 anni dall'emanazione dell'ultima tabella dei salari medi convenzionali, non è stato ancora definito, con grave disagio per le categorie interessate. Eppure lo Stato non deve rimetterci un solo centesimo, diversamente da quanto avviene per altre categorie ed in palese violazione dell'uguaglianza di attenzione solennemente riconosciuta dalla Costituzione nei confronti di tutti i cittadini lavoratori.

Lavoratori marittimi ed armatori avevano addirittura stipulato « privatamente » un patto solidaristico ben preciso, nel marzo 1978, per colmare il vuoto determinatosi a cagione della disattenzione governativa ed in considerazione delle miserrime condizioni assistenziali connesse al vigente disciplinare infortunistico.

Purtroppo, però, la Cassa marittima napoletana non ha inteso adeguarsi al ridetto privato protocollo, pretendendo il decreto ministeriale e spingendo così il suo formalismo al di là dei comportamenti umanitari, pur pretesi dalla gente di mare e praticati, peraltro, con grande apertura sociale ed umanitaria, dalle Casse marittime di Geno-

va e di Trieste, anche se limitatamente alla inabilità temporanea.

Va, infine, rilevato — e non già tanto per rimarcare l'incomprensibile disattenzione governativa nei confronti del duro lavoro dei pescatori, quanto per stimolare più concretamente il suo adempimento — che non deve essere compiuto sforzo burocratico particolare alcuno per l'emanazione del richiesto decreto, giacchè esiste il precedente eloquentissimo ed operante del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1978, n. 851, che fissa già le retribuzioni convenzionali medie mensili dei lavoratori marittimi ai fini dei contributi e delle prestazioni pensionistiche: si tratta solo di copiarlo e di finalizzarlo all'infortunistica.

(3 - 00105)

**SIGNORI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità che è stata presentata denuncia al Tribunale militare, da parte del Comando della pubblica sicurezza di Viterbo, contro l'agente Maurizio Birini, accusato di violata consegna pluriaggravata.

Detto dipendente di polizia dovrà affrontare, infatti, un così grave giudizio solo perchè, trovandosi in servizio di scorta ad un furgone valori, ha ritenuto più utile servirsi della pistola d'ordinanza, anzichè del mitra di cui non conosceva il funzionamento.

Per sapere, inoltre, se risponde al vero che la guardia Birini non ha ottemperato all'ordine di usare il mitra « M-12 » per la sola ragione che mai aveva effettuato esercitazioni con quell'arma, pur essendo in servizio nella pubblica sicurezza da oltre 6 anni, e che, durante tutto questo periodo, lo stesso dipendente di polizia è stato inviato una sola volta al poligono di tiro di Roma che, per di più, in quella occasione fu dichiarato inagibile.

A giudizio dell'interrogante, l'episodio che coinvolge l'agente Birini conferma ancora una volta la scarsa professionalità che viene assicurata ai dipendenti di polizia, ponendo così gli stessi in una situazione di assoluta inferiorità nella lotta contro la criminalità ed il terrorismo, cosa, questa, che spesso

trasforma il tutore della legge in un bersaglio indifeso.

Si chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono assumere per rimediare a tale inconcepibile stato di cose.

(3 - 00106)

**BONAZZI, COSSUTTA, POLLIDORO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza:

che il contratto che regola i rapporti tra i comuni e la SNAM per la fornitura del metano per usi civili è scaduto il 30 settembre 1978, nè è stato possibile fino ad oggi rinnovarlo per la rigidità tenuta dalla SNAM nel corso delle trattative;

che il 15 febbraio 1979 è intervenuto un accordo, pure esso scaduto il 30 aprile 1979, tra la SNAM e la FNAMEGAV, l'ANCI e l'ANIG, con la partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quale, tra l'altro, le parti assicuravano l'impegno a concludere, entro 60 giorni, l'intesa su una nuova formula per la determinazione del prezzo del metano per usi civili ed il Ministero, nel caso che l'accordo non fosse raggiunto, si assumeva l'obbligo di definire tale formula;

che la SNAM ha fornito i dati indispensabili per la trattativa sulla nuova formula per la determinazione del prezzo del metano per usi civili con ritardo tale da rendere impossibile la conclusione nei 60 giorni concordati e che il Ministero non ha provveduto all'impegno che si era assunto;

che restano inoltre aperte, per il mancato rinnovo del contratto di fornitura, le questioni relative alle portate di gas assegnate alle singole aziende, all'indicizzazione del prezzo ed all'assegnazione di nuove quantità di gas alle aziende che ne hanno fatto richiesta;

che la SNAM pretende di applicare, ed applica unilateralmente, le sole norme a lei favorevoli del contratto scaduto il 30 settembre 1978;

che il CIP, con provvedimento del 13 luglio 1979, n. 29, ha prescritto l'aumento del prezzo del metano nella misura di 0,81 lire

al metro cubo per ogni lira di aumento del prezzo del gasolio, applicando illegittimamente la formula prevista — limitatamente al periodo fino al 30 aprile 1979 — nel già richiamato accordo del 15 febbraio 1979;

che da una meccanica applicazione di tali criteri deriverebbe per l'utenza un aumento del costo per il riscaldamento di oltre il 50 per cento, che si traduce, per un appartamento, in circa 200.000 lire per stagione invernale.

Per sapere, inoltre, se non si ritenga:

che il comportamento della SNAM e del Ministero sia gravemente lesivo degli interessi delle Amministrazioni comunali e dei milioni di utenti che utilizzano il gas metano per usi civili e comprometta i rapporti di collaborazione tra Ente di Stato ed Amministrazioni locali, rapporti indispensabili per un'efficace politica energetica;

che, pertanto, sia necessario un urgente intervento del Governo per favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo dell'accordo di fornitura del gas metano per usi civili, scaduto il 30 settembre 1978, tenendo conto — pur mantenendo un collegamento tra il prezzo del metano e quello del gasolio — della rigorosa tutela degli interessi e delle richieste dei comuni e degli utenti, già bersagliati dall'aumento dei prezzi di beni e servizi di largo uso, e della necessità di definire, con impegni espliciti e garantiti, l'impiego, da parte della SNAM, della rendita che ricava dalla vendita del gas metano per usi civili.

(3 - 00107)

**GIOVANNETTI.** — *Al Ministro dell'inter-*  
*no.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi incendi che, anche quest'anno, devastano centinaia di ettari in Sardegna, senza che le scarse ed improvvisate misure di tutela riescano ad impedire la distruzione delle sempre più rare aree boschive dell'Isola;

se non ritenga — proprio in considerazione dei danni causati — del tutto inadeguate le forze destinate alla lotta contro gli incendi e, dunque, di dover definire con la Regione sarda misure di potenziamento e di ulteriore decentramento dei distaccamenti

dei vigili del fuoco, con la dotazione di mezzi adeguati e in grado di fronteggiare l'impari battaglia che, annualmente, nel periodo estivo si ripete;

se non si consideri utile definire, sempre con la Regione sarda, misure che vietino nei mesi estivi l'accensione di fuochi nei giardini e nelle campagne per bruciare le stoppie, come del resto già dispongono altri Paesi.

(3 - 00108)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della vicenda di cui è protagonista la professoressa Francesca Molinari, assistente ordinaria, incaricata di istituzioni di diritto e procedura penale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova negli anni accademici 1976-1977 e 1977-78, vicenda che presenta alcuni lati oscuri sui quali l'interrogante esprime perplessità e chiede chiarimenti a garanzia di una doverosa correttezza di comportamento della facoltà nei confronti della professoressa Molinari.

Nella seduta del 27 gennaio 1978 la facoltà di scienze politiche decise di attivare anche per l'anno accademico 1978-79 l'insegnamento della materia istituzioni di diritto e procedura penale. Il concorso all'incarico per la suddetta materia venne regolarmente bandito dal rettore dell'Università di Genova, ma la facoltà di scienze politiche si sottrasse al suo dovere di formulare tempestivamente la proposta di incarico con vari pretesti e motivazioni contestabili.

Nella seduta del 23 novembre 1978, nel consiglio allargato, la facoltà escludeva dall'ordinamento didattico la materia istituzioni di diritto e procedura penale senza discussione e senza motivazione, impedendo così agli studenti di inserire la materia nel proprio piano di studi.

In data 14 febbraio 1979 il Ministro invitava la facoltà ad assumere decisioni definitive circa il conferimento dell'incarico in que-

stione, ma la facoltà rispondeva formulando quesiti al rettorato e al Ministero; allora la professoressa Molinari, assistente ordinaria della materia, già proposta dalla facoltà per l'incarico negli anni accademici 1976-77 e 1977-78, diffidò il consiglio di facoltà a deliberare.

Il consiglio si riunì il 26 aprile 1979 per esaminare l'esposto della professoressa Molinari, ma deliberò di chiedere al rettore di revocare il bando per ragioni di pubblico interesse, ovvero per la mancanza di studenti iscritti: ma la mancanza di studenti era ovviamente determinata dall'esclusione della materia dal piano di studi. Il bando veniva revocato.

Contro le delibere della facoltà e il decreto di revoca del bando la professoressa Molinari presentava un esposto al Ministero, Divisione universitaria, ufficio incarichi di insegnamento, capo ufficio dottor Giannini. L'ufficio incarichi accolse l'esposto ed emise il provvedimento di competenza, ma la pratica fu avocata da altro ufficio e all'Università di Genova giunse soltanto una lettera del Ministero con cui venivano chieste spiegazioni circa l'operato della facoltà, lettera a cui la facoltà stessa ha dato recentemente risposta.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro di conoscere la valutazione che egli dà dell'intricata vicenda e come intenda provvedere, qualora ravvisi nei fatti la necessità di proteggere gli interessi della professoressa Molinari.

(4 - 00182)

**GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, LIBERTINI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che uno stato di profondo disagio si è determinato tra gli utenti per le difficoltà che si sono prodotte nel compartimento ferroviario di Trieste, con la soppressione dei treni locali e la dequalificazione dei treni rapidi, si chiede di sapere se sia esatto che tali misure sono nate da uno stato di necessità, in ragione della difficoltà che l'attuale struttura ferroviaria ha nell'accogliere anche un lieve accrescimento del trasporto merci senza che si determinino ingorghi e congestioni.

Se ciò corrisponde al vero, pur apprezzando il tentativo della direzione delle Ferrovie

12ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º AGOSTO 1979

dello Stato di fronteggiare una così grave carenza di strutture e di mezzi senza giungere, come pure da più parti irresponsabilmente si chiede, al taglio praticamente definitivo di molte linee secondarie, si chiede di sapere se il Governo non ritiene di esprimersi sui seguenti punti:

a) se sia ulteriormente tollerabile, tanto più in presenza della crisi energetica, una così grave carenza del sistema ferroviario, solo in parte sostenuto dal pur generoso prodigarsi di tanti ferrovieri;

b) perchè da mesi sia bloccato il piano di investimenti 1979-1984, definito sulla base delle indicazioni del Parlamento;

c) se il Governo non intenda finalmente recedere dalla posizione di ostilità sinora tenuta nei confronti della riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, riforma della quale i fatti ogni giorno testimoniano la necessità e l'urgenza.

(4 - 00183)

BOLDRINI, GHERBEZ Gabriella. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga necessario disporre che la « Commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste », dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, non solo pubblici gli elenchi delle domande accolte sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma li comunichi anche agli interessati o ai comuni di residenza degli stessi.

È vero che a norma di legge questa è la procedura che è stata indicata, ma noti sono gli inconvenienti sia per coloro che intendano presentare ricorso entro 30 giorni al Ministero del tesoro contro la decisione della Commissione, sia per coloro la cui domanda è stata accolta.

(4 - 00184)

BOLDRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verranno predisposti i pagamenti a quanti hanno presentato da anni i ricorsi, già accolti in base alla legge n. 2043 del 6 ottobre 1963, che stabiliva il versamento di un indennizzo da parte della Repubblica

federale di Germania al Governo italiano, da distribuire fra gli ex internati nei campi di concentramento ed i familiari dei caduti.

(4 - 00185)

BOLDRINI, TOLOMELLI, MARGOTTO, FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali atti abbia compiuto o intenda promuovere per assicurare a tutti gli ufficiali partigiani che hanno inoltrato domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, che il grado di ufficiale partigiano, in applicazione dell'articolo 7 di detta legge, corrisponde a quello di maresciallo di 3ª classe di pubblica sicurezza.

In passato il Ministero (Divisione sottufficiali e graduati - sezione St. Av.), in risposta ad alcuni quesiti, si è espresso nei seguenti termini:

« Per gli appartenenti al Corpo che nelle Forze armate di provenienza hanno rivestito il grado di ufficiale, l'amministrazione ha ritenuto di poter far luogo al riconoscimento non del grado effettivamente rivestito, ma del grado massimo di sottufficiale (maresciallo di 1ª classe) previsto nelle Forze armate, mentre per i provenienti dalle formazioni partigiane del grado di maresciallo ordinario (3ª classe) massimo grado di sottufficiale previsto in dette formazioni ».

Purtroppo il Ministero, mentre riconosce l'esistenza della categoria degli ufficiali partigiani prevista dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, ai fini dell'applicazione della legge n. 496 li declassa al rango di maresciallo di 3ª classe.

In risposta ai quesiti rivolti da molti interessati non è stata citata alcuna norma di legge che avallasse detta interpretazione, cosicchè si arriva al paradosso di far corrispondere, ad esempio, il grado di colonnello partigiano con quello di maresciallo di 3ª classe di pubblica sicurezza.

Per una più attenta riconsiderazione, si precisa che, alla polizia Africa italiana e alle milizie portuaria e della strada, la ricostruzione è stata effettuata in servizio per mezzo della commissione di avanzamento prevista dall'articolo 3 della legge 27 febbraio 1963, n. 225.



Nel caso dei partigiani, la carriera viene ricostruita all'atto della cessazione dal servizio, per cui si tratta di un riconoscimento di carattere puramente amministrativo.

(4 - 00186)

DELLA BRIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere qual è lo stato della pratica relativa al ristorno delle tasse pagate dai frontalieri provenienti dalle provincie di Novara, Varese, Como e Sondrio, che lavorano in Svizzera, tasse che dovrebbero essere restituite agli Enti locali di residenza, in virtù di una convenzione internazionale.

(4 - 00187)

DELLA BRIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere quali iniziative intende assumere di fronte alle ricorrenti misure protezionistiche adottate dal Governo svizzero nei confronti della produzione ortofrutticola italiana e che contrastano con gli impegni internazionali assunti dallo stesso Governo.

(4 - 00188)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere se non ritenga gravemente discriminatoria la norma contenuta nella convenzione con la RAI-TV, che impegna la stessa a fornire il servizio unicamente ai centri abitati secondo la definizione ISTAT (popolazione non inferiore a 1000 unità).

L'interrogante, facendo presente il caso della provincia di Sondrio, che ha un'orografia assai complessa e dove la maggioranza della popolazione risiede in centri che hanno meno dei 1000 abitanti richiesti, chiede se non sia possibile, anche in deroga alle norme vigenti, predisporre un programma, d'intesa con le comunità montane, per risolvere il problema entro termini ragionevoli.

(4 - 00189)

SALERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giu-*

*stizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti ritengano di adottare a seguito delle palesi disfunzioni derivanti dalle contrastanti decisioni prese dagli organi di giustizia amministrativa e di controllo (TAR, Consiglio di Stato, Corte dei conti), nonché quelle, più rilevanti, scaturenti dalle differenti decisioni di una stessa sezione del Consiglio di Stato.

In particolare, sintomatico è il caso verificatosi in seno alla VI sezione del Consiglio di Stato, la quale, con decisione n. 187 del 23 marzo 1979 — confermando la sentenza del TAR dell'Umbria del 21 giugno 1977, n. 307, e respingendo l'appello proposto dal Ministero della pubblica istruzione — si è pronunciata favorevolmente in merito alla « valutabilità del servizio scolastico prestato da un insegnante senza il possesso del prescritto titolo di studio », il quale prestava servizio in base all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878. A distanza di una settimana, con la sentenza n. 197 del 30 marzo 1979, la medesima sezione, in merito allo stesso problema, ha confermato la « non valutabilità » del servizio in questione, sancita dal TAR dell'Abruzzo con sentenza n. 57 del 22 febbraio 1978.

Non vanno taciute la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 4 del 1976 e la delibera della Corte dei conti di Roma n. 834 del 1º dicembre 1977, le quali prevedono la valutabilità del servizio scolastico, ancorchè prestato senza possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Il Ministro della pubblica istruzione, più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali ad assumere iniziative atte ad assicurare l'uniformità di comportamento della Pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, con decreto ministeriale n. 173 del 7 luglio 1979, ha eluso nuovamente il problema, confermando burocraticamente le precedenti disposizioni, ma ignorando quanto avvenuto in campo nazionale dove alcuni Provveditorati agli studi hanno riconosciuto, acquisendo anche ai fini della carriera il regolare visto da parte degli organi di controllo, il servizio in questione, mentre in altri uffici scolastici provinciali si è ancora

in attesa che si formi « l'univoco indirizzo giurisprudenziale ».

Sta di fatto che il Ministero della pubblica istruzione, circa il problema in questione, è soccombente direttamente dinanzi al Consiglio di Stato, mentre risulta vittorioso a seguito di un'indiretta sentenza.

Poichè, a parere dell'interrogante, i massimi organi di giustizia dello Stato sono tenuti ad assicurare la certezza del diritto dei cittadini nei confronti delle istituzioni, si chiede che vengano rimossi gli ostacoli frapposti alla realizzazione della giustizia amministrativa.

(4 - 00190)

**CIOCE.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Premesso:

che gli agenti di custodia del carcere di massima sicurezza di Trani si sono astenuti dal mettere in atto, fino ad oggi, azioni di protesta che, peraltro, sono già state manifestate nelle carceri di Novara, Fossombro-  
ne e Nuoro;

che le condizioni di vita degli agenti di custodia sono da ritenersi umanamente insopportabili in relazione alle seguenti condizioni:

a) i turni di servizio vanno da un minimo di 9 ore giornaliere fino ad un massimo variabile, a seconda delle proteste e delle manifestazioni dei detenuti, cosa questa che si verifica molto spesso, se non giornalmente;

b) il lavoro straordinario viene pagato dall'amministrazione in ragione di lire 1.000 lorde orarie, il che corrisponde ad una somma di circa lire 600 nette;

c) i carabinieri addetti alla sorveglianza esterna del carcere percepiscono una particolare « indennità di ordine pubblico in sede » (vera e propria indennità di rischio), indennità inspiegabilmente negata agli agenti di custodia i quali operano all'interno degli istituti e, quindi, a contatto con un rischio sicuramente maggiore;

d) gli agenti di custodia, a differenza di tutti i lavoratori in genere e dei dipendenti dei corpi di polizia in particolare, si trovano nell'impossibilità assoluta di beneficiare re-

golarmente del turno di riposo settimanale, di modo che le 4 giornate di riposo previste nel corso del mese si riducono normalmente ad una o due al massimo;

e) gli agenti di custodia non hanno mai beneficiato con regolarità delle ferie annuali;

che i Ministri competenti non possono e non debbono rimanere insensibili di fronte alle descritte condizioni che negano agli agenti di custodia del carcere di massima sicurezza di Trani un regime di vita consono alle gravissime responsabilità loro affidate,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, entro breve termine, perchè venga a cessare la grave ed insostenibile situazione esistente nelle carceri a regime di sicurezza, e in quello di Trani in particolare, dando la necessaria tranquillità ad una benemerita categoria di dipendenti statali che opera in un settore particolarmente difficile ed estremamente pericoloso.

(4 - 00191)

**BARSACCHI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che dal 16 luglio 1979 la stazione ferroviaria di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, è nuovamente chiusa per mezza giornata durante tutto il periodo estivo;

che il predetto capoluogo di comune è sede della Comunità montana, della Pretura, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, degli uffici del monopolio tabacchi;

che tale chiusura arreca notevoli disagi ed inconvenienti, in particolar modo:

ai pendolari, in quanto il rinnovo degli abbonamenti non potrà più essere fatto al momento della partenza, ma la domenica, sempre che la stazione sia aperta;

ai turisti, agli emigranti ed a coloro che rientrano dalle ferie, per le informazioni e gli orari dei treni;

alle industrie della zona, quando dovranno ritirare o spedire merce;

che il consiglio della Comunità montana della media Valle del Serchio ha chiesto la revoca del provvedimento suindicato,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la revoca del provvedimento di chiusura per mezza giornata della stazione ferroviaria di Borgo a Mozzano, dotando la medesima di personale sufficiente, in modo da mantenere in efficienza un servizio indispensabile per la popolazione della zona.

(4 - 00192)

D'AMICO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che per la lodevole sollecitazione dell'autorità comunale interessata e per la responsabile attenzione posta al problema dalla Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, la Cassa per il Mezzogiorno ha provveduto, anni addietro, a finanziare i lavori di restauro di vari monumenti (Ponte Diocleziano, Torri Montanare, Campanile di San Francesco, Porta San Biagio, Fontana del Borgo, Fontana di Civitanova) situati nella città di Lanciano che è tra le più antiche e ricche di ricordi artistici e storici del passato;

che dai lavori di cui sopra, egregiamente eseguiti sotto la direzione dell'anzidetta Soprintendenza, è derivata la piena valorizzazione dei citati monumenti, divenuti motivo di accresciuto interesse per gli studiosi e di grande richiamo per i turisti;

che il completo programma di interventi riguardanti altri importanti monumenti esistenti in quella città, tutti certamente meritevoli ed abbisognevole di lavori di consolidamento e di restauro, non è stato ancora posto in attuazione per la sopraggiunta esclusione della possibilità del loro finanziamento a causa delle ridotte competenze della Cassa per il Mezzogiorno;

che in particolare i monumenti che tra gli altri richiedono interventi conservativi più urgenti, a quanto è dato di sapere, sono:

la chiesa di San Nicola, monumento del XIV secolo;

la chiesa di Santo Spirito, risalente al XIII secolo;

la chiesa ed il chiostro di San Bartolomeo (ospizio), complesso monumentale del XVII secolo;

la chiesa ed il convento di San Francesco, opere del XIII e del XVIII secolo;

la cinta muraria medioevale,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che il Ministro ritenga di dover assumere perchè, in tempi possibilmente brevi, si possa porre mano ai lavori occorrenti per assicurare la conservazione del ricco patrimonio di beni, di grande interesse storico-culturale, costituito dai monumenti sopra indicati.

(4 - 00193)

CALICE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che dal 1º gennaio 1979 sono stati bloccati gli aumenti delle pensioni Io/S, Vo/S, So/S;

che la quasi totalità dei lavoratori interessati fruisce del trattamento minimo di pensione, compreso, ovviamente, il *pro rata* estero;

che grave è, pertanto, il disagio dei pensionati colpiti da provvedimenti di ulteriore emarginazione, dopo aver prestato la loro attività in condizioni disagiate e precarie, sia in Italia che all'estero, per lunghi periodi,

l'interrogante chiede di conoscere:

i tempi di normalizzazione nell'erogazione delle pensioni anzidette;

le garanzie per evitare il ripetersi di tale incresciosa situazione.

(4 - 00194)

CAZZATO, PANICO, BERTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la prossima immissione in ruolo normale di numerosi insegnanti elementari soprannumerari rende difficile, per il nuovo anno scolastico, organizzare l'attività integrativa, si chiede di sapere quali motivi impediscono di definire l'assegnazione ai Provveditorati agli studi ed il numero degli insegnanti elementari per le attività integrative in genere e di sostegno per l'anno scolastico 1979-80, già realizzate in molte province italiane, ed in particolare del Mezzogiorno, nell'anno scolastico 1978-79.

12ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º AGOSTO 1979

L'esigenza del prosieguo di tali attività, richiesta dalle varie forze sociali e professionali che operano fuori e nella scuola, rende urgente la definizione del programma per il nuovo anno scolastico.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali misure urgenti il Ministro ritiene di adottare allo scopo di garantire la continuità dell'esperienza — migliorandola — e consentire in tempo utile ai Provveditorati agli studi di disporre un servizio adeguato ed efficiente per i bambini, utilizzando a tale scopo insegnanti qualificati.

(4 - 00195)

GIOVANNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi

per i quali, agli ex combattenti della prima guerra mondiale, non è stato concesso l'aumento dell'assegno vitalizio deliberato dal Consiglio dei ministri e che gli interessati ritenevano potesse avere decorrenza dal 2º semestre del 1978.

(4 - 00196)

P R E S I D E N T E. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari